

DCI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	28962	PAOLICCHI, <i>Relatore di minoranza</i>	28975
Disegni di legge:			28988, 28992
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	28962	LAJOLO, <i>Relatore di minoranza</i>	28975
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	28999		28978, 28988, 28989
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	28962	ZACCAGNINI	28977
	29000, 29001	SERONI	28978
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	28962, 29001	ORLANDI	28978
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GUIDI	28981, 28986
Revisione dei film e dei lavori teatrali (713-B);		BOZZI	28984
SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film dei lavori teatrali (2778);		FERRI	28987, 28994
GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031)	28964	FANFANI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	28990
PRESIDENTE	28964, 28967, 28969	VIVIANI LUCIANA	28992, 28994
RICCIO, <i>Presidente della Commissione</i>	28964	BARZINI, <i>Relatore di minoranza</i>	28994
LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	28964	CALABRÒ	28994
REALE ORONZO	28964, 28971, 28973	COVELLI	28996
ALICATA	28965, 28976, 28991		
GRILLI ANTONIO	28965	Proposte di legge:	
DELFINO	28966, 28989	(<i>Annunzio</i>)	28962
MANCO	28966, 28983	(<i>Approvazione in Commissione</i>)	28962
BISANTIS, <i>Relatore per la maggioranza</i>	28968	(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	29000, 29001
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	28971, 28972, 28975, 28978, 28984	(<i>Ritiro</i>)	28963, 29001
	28968, 28973, 28985	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	28962
	28986, 28988, 28989, 28994	Proposta di legge (Svolgimento):	
ALMIRANTE	28969, 28970, 28971	PRESIDENTE	28963
RUSSO SPENA	28974, 28976	PITZALIS	28963
	28989, 28995	CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	28963
		Comunicazione del Presidente	28963
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	29001
		Sulla formazione dell'ordine del giorno:	
		PRESIDENTE	29000
		BREGANZE	29000
		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	29000
		Votazioni segrete	28978, 28997

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

La seduta comincia alle 16,30.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Bucalossi.

(È concesso).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Affari esteri):

«Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri» (Approvato dalla III Commissione del Senato) (3538), con modificazioni;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

FRACASSI ed altri: «Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso» (2466), con modificazioni;

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico» (Modificato dalla VII Commissione del Senato) (3458-B);

«Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare» (Modificato dalla VII Commissione del Senato) (547-B);

«Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto» (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3723);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: «Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere» (349); TOGNONI ed altri: «Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere» (365), in un testo unificato e con il titolo: «Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere» (349-365);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

«Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, ap-

provato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari» (Modificato dalla XI Commissione del Senato) (1989-B), con modificazioni.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

«Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali» (Già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato da quella I Commissione) (2343-B);

Senatori PALERMO ed altri: «Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» (Approvato da quella IV Commissione) (3740).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della I e della V Commissione; l'altro, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione:

«Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3741).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla VII Commissione (Difesa), in sede legislativa, con il parere della II e della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

TOGNONI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 11, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di poteri della giunta provinciale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

amministrativa per il riparto frazionale delle elezioni comunali e riforma delle decisioni adottate in contrasto con tale interpretazione » (3742);

INVERNIZZI ed altri: « Dichiarazione di morte presunta ai fini della pensione per causa di guerra ai superstiti » (3743);

CRUCIANI ed altri: « Insegnamento dell'educazione stradale » (3744);

TOGNI GIULIO BRUNO ed altri: « Iscrizione dell'idrovia da Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe » (3745);

MAGNO ed altri: « Abrogazione degli articoli 31 e 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (3749);

MAGNO ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962 » (3746);

BORELLINI GINA e GHISLANDI: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sulle pensioni di guerra » (3747);

SINESIO ed altri: « Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) » (3748).

Saranno stampate e distribuite. Le prime cinque, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Bettiol ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la proposta di legge: « Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri alle esigenze di servizio dell'amministrazione centrale, delle rappresentanze e degli uffici all'estero » (500).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo la Camera che i deputati Foschini e Muscariello hanno comunicato di essersi iscritti al gruppo parlamentare democratico cristiano.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis, Francesco

Napolitano, Ruggero Villa, Quintieri e Penacchini:

« Norme riguardanti il personale dell'Istituto centrale di statistica » (3531).

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgerla.

PITZALIS. La proposta deriva dall'esigenza di adeguare alcuni aspetti del trattamento giuridico del personale dell'Istituto centrale di statistica alla legislazione, più aggiornata e moderna in materia di stato giuridico del personale, vigente nell'amministrazione dello Stato e nelle amministrazioni ad essa assimilate.

Modifiche al sistema di promozione nelle prime qualifiche delle carriere direttive del personale della amministrazione statale sono state disposte con la legge 19 ottobre 1959, n. 298, e sono state estese anche alle altre categorie di dipendenti statali con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143. L'Istituto centrale di statistica, che è un istituto di Stato ed opera alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, continua ad ignorare lo spirito e la sostanza di ogni nuova norma che si riferisca alla pubblica amministrazione ed in particolare al personale delle pubbliche amministrazioni, restando ancorato a concezioni ed a disposizioni ormai superate. Né può essere di ostacolo a tale estensione il fatto che l'Istituto centrale di statistica sia dotato di personalità giuridica e di gestione autonoma. Invero, la relazione che nel 1926 fu presentata con il disegno di legge che istituiva l'Istituto centrale di statistica dichiarava espressamente che il personale di quell'istituto, pur godendo di particolari condizioni proprie del personale che opera presso enti con personalità giuridica, avrebbe conservato lo stesso trattamento giuridico del personale delle amministrazioni dello Stato.

Da queste semplici premesse è agevole rilevare come l'introduzione del nuovo sistema di promozioni e di carriere che si propone costituisca oltre tutto una esigenza di giustizia e di equità verso detto personale, che dedica alle attività istituzionali tutta la sua capacità e tutta la sua opera egregia.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pitzalis.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge (713-B) e delle proposte di legge Simonacci e Borin (2778) e Gagliardi ed altri (3031), sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali.

Come la Camera ricorda, ieri sera rinviammo la seduta prima di concludere la votazione dell'articolo 6. Restava da esaminare l'emendamento Calabrò inteso a ridurre da 30 a 15 giorni il termine di cui all'ultimo comma. Fu fatta inoltre riserva di presentazione di un comma aggiuntivo, che è stato presentato a firma dei deputati Reale Oronzo, Orlandi, Concas, Aicardi, Savoldi, Ricca, Albertini, Alessi Maria, Di Nardo, Landi, Di Piazza e Zurlini. Esso è del seguente tenore:

« Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma si intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione ».

Qual è il parere della Commissione su questo comma aggiuntivo?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Questa aggiunta non modifica per nulla il contenuto della norma e tanto meno modifica quello che è il concetto di buon costume contenuto nell'articolo 21 della Costituzione.

D'altra parte tutta la legge che stiamo elaborando si riferisce esclusivamente a quell'articolo. Le interpretazioni diverse che sono state presentate in questa aula evidentemente non possono in alcun modo modificare e toccare quello che è il contenuto dell'articolo 21 e tanto meno il concetto di buon costume come è stato recepito dal costituente.

Quindi questo comma aggiuntivo non ha alcun significato sul piano della tecnica

legislativa. Esso, dopo la inclusione dell'« esclusivamente », preoccupa agli effetti di quella che è la buona organizzazione di questa legge. Tende a chiarire, a precisare la estensione dell'applicazione della norma? Se a questo tende, pur apparendo inutile — in quanto è chiaro che il concetto di buon costume è recepito (e non può essere diversamente) in tutta la sua estensione e contenuto secondo l'articolo 21 della Costituzione — si accolga pure.

Fatte queste osservazioni, dunque, intese alla salvaguardia della tecnica e della logica legislativa, di cui è depositaria non solo la Commissione ma anche la Presidenza della Camera, credo che da parte della Commissione non vi sia che da rimettersi alla Camera.

PRESIDENTE. Sono troppo fedele al mio dovere per lasciarmi trascinare su posizioni di parzialità. Dissi ieri che non sono io ad interpretare la Costituzione e dubito che lo sia anche la Camera. Quando si vuole una interpretazione autentica si fa una legge gerarchicamente eguale a quella interpretata. Lo abbiamo imparato nei primi anni di università, *in illo tempore*.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento presentato all'articolo 6?

LOMBARDI RUGGERO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo ritiene che la formulazione proposta sia pleonastica, dato che già la norma si riferisce all'articolo 21 della Costituzione. Credo anche che non sia nella usuale sistematica legislativa aggiungere un siffatto richiamo. Comunque, il Governo nulla oppone nella sostanza e si rimette al voto della Camera.

REALE ORONZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Forse è utile ch'io parli dopo il rappresentante della Commissione e quello del Governo, i quali hanno insistito sul carattere pleonastico di questa aggiunta all'articolo in esame con il richiamo all'articolo 21 della Costituzione; carattere che, per la verità, io non nego affatto: anzi tanto io quanto gli altri presentatori siamo convinti del carattere pleonastico di questa aggiunta. Senonché in questa discussione vi sono state altre parole pleonastiche che abbiamo dovuto usare nella legge, come, per esempio, quell'avverbio, ormai diventato famoso, « esclusivamente », che ha dato luogo a dibattiti che hanno dimostrato (pur non avendo alcun motivo di eleganza letterale, ma avendo rilevanza polemica) che si trat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tava sì di pleonasmii, ma di pleonasmii utili e forse necessari, comunque qualificanti i concetti ai quali la locuzione pleonastica veniva aggiunta. Lo stesso carattere di pleonasmio non inutile ha questa aggiunta che abbiamo proposto all'articolo 6. Pleonastica appare, questa aggiunta, come è già stato rilevato, perché nessuno avrebbe potuto pensare qui, sia pure con capziose interpretazioni o aggiunte, come quelle contenute in qualcuno degli emendamenti che ieri abbiamo respinto, a scavalcare o ad ampliare il limite invalicabile posto dalla Costituzione con la locuzione « buon costume ». Ma sebbene pleonastica, necessaria può apparire questa aggiunta dopo le non sempre chiare enunciazioni che si sono sentite qui ieri, forse originate da impulso di ritorsione o di dispetto polemico, ma forse originate non solo da ciò.

Ora, se la discussione non ha eliminato qui tutti gli equivoci, se qui dentro non è bastato, per comprendere i limiti della locuzione « buon costume », il qualificante rigetto di quegli emendamenti cui ho accennato (rigetto che pure dovrebbe bastare domani all'interprete, insieme con il discorso del ministro); se tutto questo è avvenuto, almeno un equivoco è utile eliminare definitivamente qui è fuori di qui con l'esplicito richiamo al significato costituzionale della locuzione « buon costume », affinché nessuno possa pensare di andare oltre il significato contenuto in questa locuzione.

Io credo, quindi, che questo emendamento possa essere accolto ai fini da me indicati e credo che, se esso sarà concordemente accolto dalla maggioranza che sostiene il Governo, ne risulterà oggi un leale accoglimento dell'invito del ministro a rispettare i patti, invito che ieri non fu sempre e completamente fortunato in questa discussione.

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Noi voteremo a favore dell'emendamento Reale. Siamo anche d'accordo con quanto l'onorevole Reale ha ora detto a conferma di quanto egli ha dichiarato nel suo intervento in discussione generale, che cioè il buon costume è quello che interessa la squadra del buon costume. Questa è l'interpretazione che l'onorevole Reale dà della norma costituzionale e noi siamo d'accordo con tale interpretazione. Mi corre però l'obbligo di sottolineare che, se è con questo spirito che noi votiamo il suo emendamento, non lo facciamo però con una totale tranquillità e con la convizione che queste parole

inserite nel testo della legge significherebbero proprio ciò che l'onorevole Reale vuol dire. Dopo le vicende che si sono svolte ieri in questa Camera noi non avremo quella definizione precisa dei termini che si sarebbe dovuto invece dare. Noi comunque, ripeto, concordemente con l'illustrazione che l'onorevole Reale ha fatto del suo emendamento, voteremo a favore di esso e ci auguriamo che, se la Camera vorrà approvarlo, ciò non sia fatto con l'intento di inserire un pleonasmio nella legge, ma di determinare un concetto limitativo del buon costume, nella interpretazione della lettera e dello spirito della Costituzione.

GRILLI ANTONIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI ANTONIO. Noi non possiamo non rilevare, signor Presidente, le argomentazioni addotte poc'anzi dall'onorevole Reale a sostegno del proprio emendamento aggiuntivo, cioè la ragione politica che lo ha indotto a presentarlo. Egli ha parlato di una impostazione piuttosto ritorsiva di alcuni deputati riferendosi evidentemente all'onorevole Lucifredi e all'onorevole Zaccagnini del gruppo democristiano. Egli intende quindi, richiamandosi all'articolo 21 della Costituzione, dare una interpretazione restrittiva del concetto, del significato di buon costume.

Ma è necessario ricordare — con il che vedremo se e quanto sia proponibile un emendamento di tal genere — che noi ieri abbiamo assistito ad un dibattito il quale ha condotto ad una precisa interpretazione del significato di buon costume, giacché ieri noi abbiamo respinto un emendamento Paolicchi-Ferri inteso appunto, e nella maniera più precisa e chiara, a questo fine. Ma allora è proponibile ora l'emendamento Reale? Oggi si tenta con esso, cioè con un espediente di carattere parlamentare non so quanto accettabile, di annullare il significato del voto manifestato ieri dalla Camera sull'emendamento Paolicchi. La Camera lo ha respinto e perciò ha dato implicitamente una interpretazione del buon costume secondo quella che è stata la impostazione di due interventi chiarissimi ed evidentissimi, quelli del democristiano Lucifredi e del democristiano Zaccagnini.

Ma oggi forse, da parte dell'onorevole Reale, con la presentazione di questo emendamento aggiuntivo, si vuole ottenere una soddisfazione meramente formale e non già facilitare il futuro operato delle commissioni di censura e dell'autorità giudiziaria, giacché

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

se veramente questo fosse lo scopo dell'onorevole Reale, egli non potrebbe e non dovrebbe dimenticare che le commissioni di censura e l'autorità giudiziaria non potranno non richiamarsi anche alla discussione avvenuta in quest'aula ed alla interpretazione che ne è scaturita dell'articolo 21 della Costituzione in riferimento al buon costume.

Dichiariamo pertanto che voteremo contro l'emendamento Reale. Ma vorremmo anche far rilevare al signor Presidente che la presentazione di esso non ha una sua giustificazione in quanto ci sembra strano che si voglia ritornare su una questione sulla quale vi sono già stati un'ampia discussione e un voto.

Ancora una volta faccio appello ai deputati della democrazia cristiana affinché rimangano fedeli alla loro interpretazione e ai loro principi, senza scendere ad un compromesso cui la maggioranza della Commissione ed il Governo si piegano per motivi puramente contingenti.

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Tutti i gruppi hanno ieri chiesto al Governo di chiarire il suo pensiero sul concetto di buon costume. Io non comprendo come si possa varare una legge su basi così equivocate, né come si possa oggi modificare una votazione della Camera già intervenuta e di cui il paese è a conoscenza. È vero che il nostro emendamento non è stato approvato; ma esso non ha avuto il voto favorevole della democrazia cristiana solo in quanto ritenuto pleonastico, come ha affermato l'onorevole Lucifredi e come è riportato testualmente nel *Popolo* di oggi. Per l'emendamento socialista vi è stato invece un voto chiaramente di diniego, e non si può tornare indietro. Continuiamo a ritenere che il Governo abbia il dovere di chiarire che cosa intende per buon costume. Esso intende riferirsi solo al comune senso del pudore, oppure anche alla famiglia, alla religione, alla patria, alla bandiera e a tutti i principi che reggono la società?

Abbiamo ora sentito un deputato comunista annunciare il voto del suo gruppo favorevole a tale richiamo, mentre proprio ieri un altro rappresentante del gruppo comunista, l'onorevole Laconi, ha detto che non si tratta di applicare la Costituzione, ma di interpretarla. Ora anche il gruppo comunista accetta l'emendamento Reale che si riferisce alla Costituzione senza darne un'interpretazione. Questo è un fatto importante, non tanto politicamente quanto moralmente, sul

quale il Governo deve dire la sua parola, o per lo meno deve avere il coraggio di confessare che questa parola non può dirla senza che si sfascino gli accordi e i compromessi. Anche questo sarebbe un modo di essere onesti. Credo che il ministro abbia avuto il tempo di consultarsi con i gruppi e quindi abbia la possibilità di dire chiaramente che cosa il Governo intende per buon costume, nonché di rispondere all'interrogativo posto ieri dall'onorevole Almirante. Se vi sarà un film nel quale si sputa alla bandiera, come si regolerà la Commissione di censura? Sappiamo che è stata autorizzata la proiezione del film *Non uccidere*. È da chiedersi per quale ragione la commissione di censura abbia dapprima proibito ed ora autorizzato un film che, a detta dello stesso regista, ha subito soltanto qualche piccolo taglio che non ha influito sulla sostanza della pellicola.

Sulla questione abbiamo presentato una interpellanza e ci auguriamo che abbia luogo quanto prima un dibattito, ma questo precedente è estremamente significativo perché dimostra che l'atteggiamento della censura muta a seconda delle direttive impartite dal Governo. Di qui la necessità che il Governo, assolvendo ad un suo rigoroso obbligo morale, chiarisca con quale spirito le commissioni di censura dovranno interpretare l'articolo 21 della Costituzione.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, faccio appello alla sua sensibilità di giurista, alla sensibilità del ministro, che conosce perfettamente sotto il profilo tecnico questi problemi e a quella del relatore Bisantis, egli pure uomo di legge, per attirare l'attenzione della Camera su un delicato problema di ordine giuridico.

La Camera ha approvato ieri un comma dell'articolo 6 dopo un ampio dibattito imperniatosi proprio sull'interpretazione del significato del termine « buon costume ». Proprio da parte socialcomunista, e soprattutto comunista, la battaglia è stata condotta sul terreno dell'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione e si è sostenuto che ciascun gruppo politico, secondo le proprie capacità e le proprie tendenze, era libero di interpretare quella norma.

Ora dell'articolo 21 della Costituzione il gruppo comunista ha dato una certa interpretazione, il gruppo socialista un'altra, il nostro un'altra ancora. Ieri si è stabilita una chiara e obiettiva convergenza tra il gruppo democristiano e il nostro, come risulta dagli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

interventi dei colleghi Zaccagnini, Lucifredi e Almirante, soprattutto in ordine all'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Poiché nessuno di noi oserebbe esprimere parere favorevole ad una norma anticostituzionale, è evidente che l'atteggiamento assunto ieri dalla maggioranza della Camera (indipendentemente dall'inclusione o meno dell'avverbio « esclusivamente », riferito al « buon costume ») rappresentava appunto una interpretazione della norma costituzionale perfettamente eguale per noi e per il gruppo di maggioranza, espressosi attraverso gli interventi degli onorevoli Lucifredi e Zaccagnini. Compito del magistrato sarà ora quello di perfezionare, nel momento dell'applicazione della legge, questa interpretazione, valutando la *ratio legis* sulla base dei lavori preparatori.

L'emendamento Reale (sulla cui opportunità e — se mi è consentito — moralità è lecito avere dei dubbi) è dunque, secondo me, improponibile qualora voglia ritornare su ciò che la Camera ha già deciso ieri, e cioè che deve esservi libertà da parte di tutti i gruppi e di tutti gli uomini politici, e ancor più dei magistrati, nell'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione. Non solo, ma quell'emendamento è perfettamente inutile, a meno che esso non voglia legare chi dovrà applicare questa legge ad una interpretazione restrittiva dell'articolo 21 della Costituzione che sarebbe del tutto illegittima, come è stato ampiamente dimostrato.

L'onorevole Zaccagnini, in polemica con i comunisti, ha detto che l'articolo 21 della Costituzione per i democristiani va interpretato in una maniera; i comunisti, per bocca dell'onorevole Laconi, hanno asserito: per noi l'articolo va interpretato in altra maniera. Il Parlamento cioè è libero — questa la *ratio* della legge — di interpretare oggi con una legge che si sta per varare, secondo una propria concezione, secondo il proprio giudizio, secondo il proprio pensiero, l'articolo 21 della Costituzione.

Maggiore libertà del Parlamento deve avere il magistrato nel momento in cui sarà chiamato a decidere sulle eventuali infrazioni al « buon costume ».

Per quali motivi ci si richiama all'articolo 21? Perché non vogliamo consentire a noi parlamentari, e ancora di più ai magistrati, una libera interpretazione, sulla base di questa legge, dell'articolo 21? Perché vogliamo legare le mani ai giudici? Questa è la verità: con questa legge « ammanettiamo » i giudici ad una applicazione restrittiva

del concetto di buon costume, in contrasto con lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione.

Questi sono i motivi per i quali riteniamo che questo emendamento — poiché ieri abbiamo votato quel comma dell'articolo 6 — sia improponibile oltre che immorale. (*Proteste a sinistra*). È una specie di inganno perché volete far entrare dalla finestra non un emendamento, ma una legge diversa da quella che ha già acquisito una sua significazione attraverso la bocciatura di un emendamento respinto dalla Camera al lume di una considerazione morale, giuridica e politica.

Noi riteniamo questo emendamento improponibile, per la serietà del Parlamento e, se mi consentite, per la intelligenza stessa dei parlamentari, per l'intelligenza giuridica di tutti noi che non possiamo essere presi in giro dalla strana presentazione di questo emendamento, che cerca di sorprendere la buona fede della Camera. Se l'onorevole Presidente sarà di avviso diverso, il nostro gruppo sarà decisamente contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grilli Antonio, Delfino e Manco hanno sollevato una questione di preclusione dell'emendamento aggiuntivo Reale Oronzo, appoggiandola anche su considerazioni di merito e politiche, sulle quali, ovviamente, non posso pronunciarmi.

Al Presidente interessa l'aspetto procedurale, che non mi sembra presenti un problema. Ieri sera la Camera non approvò l'emendamento Paolicchi tendente a sostituire le parole « al buon costume », con l'espressione « al comune sentimento del pudore ». Fu invece approvata la formula proposta dal Governo: « esclusivamente al buon costume ». Oggi si propone un comma aggiuntivo diretto a stabilire che l'espressione « buon costume » è quella di cui all'articolo 21 della Costituzione. Se, ai soli fini procedurali, guardiamo al dibattito e alle dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi, quelle che dettero luogo (è notorio, perciò posso così pronunciarmi) ad un vivo dissenso, vediamo — leggo dal *Resoconto sommario*, che è sempre felicemente redatto — che l'onorevole Lucifredi si è così espresso: « Il concetto di buon costume contenuto nell'articolo 529 del codice penale è assai più ristretto di quello dell'articolo 21 della Costituzione ». Quindi la tesi dell'onorevole Lucifredi era che l'articolo 6 dovesse riprodurre la formula della Costituzione (« buon costume »). Ma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

anche altre dichiarazioni di voto, confermando la prevalente tesi emersa nella discussione generale, hanno chiaramente rivelato l'intendimento di collegare il concetto di buon costume a quello dell'articolo 21 della Costituzione. Quale poi sia questo concetto costituzionale ciascun interprete è libero di intendere e di argomentare. Così l'onorevole Lucifredi ha dato una sua interpretazione; così ne hanno dato una propria e diversa altri deputati. Questo è un punto sul quale io non intervengo. A me preme accertare — e lo accerto — che la volontà della Camera nelle votazioni di ieri è stata nel senso di riprodurre nell'articolo 6 del disegno di legge in esame la locuzione « buon costume » di cui all'articolo 21 della Costituzione della Repubblica.

Dal punto di vista procedurale, se si tendesse oggi a riprodurre, sia pure con altre parole, il senso dell'emendamento Paolicchi già respinto, la mia responsabilità mi porterebbe a richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una votazione che potesse contraddire altra precedentemente svoltasi; ma l'emendamento Reale Oronzo vuol essere semplicemente esplicativo e confermativo della formulazione ieri approvata dalla Camera.

Dichiaro quindi non precluso l'emendamento Reale Oronzo. (*Commenti a destra*). Io dico soltanto che nella formulazione di ieri il termine « buon costume » è stato adottato nel senso della Costituzione. Che cosa voglia significare « buon costume » per l'articolo 21, lo dirà l'interprete.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Come ella, signor Presidente, ha ricordato, ieri la Camera votò contro l'emendamento Calabrò concernente la definizione « offese alla moralità pubblica, al sentimento religioso, al culto della patria, al buon costume, o turbamento dei buoni rapporti internazionali ». Respinse anche l'emendamento comunista, inteso a sostituire le parole: « al buon costume », con l'espressione: « al buon costume, secondo quanto disposto dal codice penale in vigore ».

PRESIDENTE. Questo emendamento non fu respinto. Fu ritirato dai presentatori.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Poi la Camera respinse l'emendamento Paolicchi mirante a sostituire alle parole « al buon costume », le altre: « al comune sentimento del pudore ».

Oggi viene presentato un nuovo emendamento che, se dal punto di vista tecnico dà luogo a qualche riserva (come ha già rilevato l'onorevole Riccio), nella sostanza, e cioè con la dizione aggiuntiva « ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione », non varia per nulla tutto quello che è stato detto, ridetto, ribadito, dichiarato, non soltanto davanti a questa Assemblea, ma anche davanti al Senato. Infatti, rifacendoci alla discussione avvenuta in Senato, constatiamo che anche in quell'Assemblea si fece sempre riferimento esplicito, sia pure con diverse interpretazioni, all'articolo 21 della Costituzione.

Allorché il 2 marzo scorso il Presidente del Consiglio rese dichiarazioni programmatiche davanti al Parlamento e si trattene anche sui problemi della censura, dichiarò esplicitamente: « Quanto alla materia della censura, i partiti che costituiscono il Governo hanno convenuto di disciplinarla in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione ». Non aggiungo altro, perché mi pare che questa tesi (almeno per quanto concerne il gruppo al quale appartengo) sia stata sempre ampiamente sostenuta, e sostenuta in modo uniforme. Quindi per noi il riferimento all'articolo 21 non aggiunge niente. Lo si vuole forse aggiungere per un'esigenza di tecnica giuridica? Ma è evidente che una legge non può discostarsi dai principi costituzionali, così come ad un certo momento lasciava comprendere l'onorevole Manco: la Costituzione è quella che è; noi non soltanto non intendiamo discostarci da essa, ma intendiamo anche applicarla. Quindi, per noi questo emendamento aggiuntivo può apparire anche superfluo; ma, d'altra parte, dato che si insiste su questa precisazione, possiamo anche accettarla.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non devo aver avuto il dono della chiarezza e di ciò non posso che dolermi. Ma ai quesiti che mi vengono così insistentemente posti dalla destra e dalla sinistra credo di aver compiutamente risposto nel mio intervento, forse non ascoltato, forse non chiaro e non sufficientemente limpido, a conclusione della discussione generale sugli emendamenti da me presentati.

Dissi allora che il Governo aveva inteso di cercare per la definizione dell'intervento censorio una soluzione costituzionale, e molto opportunamente testè il relatore ha ricordato,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

se ho inteso bene, le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio. Dissi anche, credo che la memoria non fallisca: buon costume, tutto il buon costume come l'ha inteso e l'ha voluto la Costituzione, soltanto il buon costume. Queste furono le mie parole, ed aggiunti che una qualunque interpretazione in sede legislativa, più esattamente in sede di legge normale che avesse ristretto od esteso la nozione costituzionale avrebbe potuto essere inficiata perché evidentemente noi avremmo modificato, in definitiva, la Costituzione con una legge ordinaria, mentre ciò è possibile solo attraverso il provvedimento di revisione previsto dalla stessa Costituzione. Questa osservazione era stata già da me fatta in occasione della discussione al Senato della Repubblica e aveva avuto il consenso di quella Assemblea. Oggi, non posso che riferirmi in maniera precisa a quelle mie dichiarazioni e riaffermare cioè la soluzione costituzionale di questo problema.

Non rispondo in modo particolare all'onorevole Delfino che ha parlato di ordini dati alla censura. Per quanto concerne ordini alle commissioni di censura mi onoro di non averne mai dati!

DELFINO. Alle agenzie di stampa...

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Le agenzie non mi riguardano. Posso dirle, ed ella avrà l'amabilità di credermi, che proprio in questi giorni ai presidenti delle commissioni ho avuto l'occasione di dire: giudichino le commissioni in perfetta libertà, perché credo che democrazia significhi rispetto delle prerogative della sfera di competenza di ciascun organo dello Stato e dell'amministrazione. Così mi sono costantemente regolato in questa come in altre circostanze.

Per questi motivi credo che il Governo non abbia da aggiungere nulla a ciò che ha detto in ordine all'emendamento presentato. Certo, confesso, pare anche a me forse pleonastico, superfluo; ma questo Governo, che alla fedeltà alla Costituzione si è così frequentemente richiamato, non può non vedere con simpatia anche questo ulteriore richiamo alla Costituzione e, pertanto, non ha ragione di opporvisi. (*Applausi al centro*).

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Debbo anzitutto esporre una preoccupazione di carattere informativo. Quando l'onorevole Presidente ha letto alla Camera il testo dell'emendamento aggiuntivo presentato *in extremis*, ha così indicato

i firmatari: Reale Oronzo ed altri. Per uno scrupolo di informazione politica ho voluto andare a vedere chi fossero quegli altri, perché pensavo che quegli altri fossero colleghi della coalizione governativa. Pensavo che accanto alla firma dell'onorevole Reale vi sarebbero state quelle di un collega della democrazia cristiana, di un collega socialdemocratico...

PRESIDENTE. Le chiarisco che è sopravvenuta anche la firma dell'onorevole Orlandi.

ALMIRANTE. È molto interessante questo particolare. Quando io sono andato ad esercitare una mia funzione, non dico di controllo, ma di osservazione politica, per le ragioni che fra poco brevissimamente dirò, vi era soltanto la firma dell'onorevole Reale ed una serie di firme di deputati appartenenti tutti al gruppo del partito socialista italiano.

Perciò, la posizione politica sulla questione, onorevoli colleghi, soprattutto colleghi della democrazia cristiana, è la seguente. Non è stato raggiunto un compromesso, come io ritenevo attraverso la lettura delle informazioni giornalistiche di questa mattina, in seno alla compagine governativa; è stata escogitata una manovra legittimissima, politica e parlamentare, una manovra che posso anche definire abile, da parte del partito repubblicano e del partito socialista italiano. Si è aggiunto (era logico che si aggiungesse) sia pure con qualche ritardo (era logico anche questo ritardo), il partito socialdemocratico. La democrazia cristiana non sembra sia stata invitata a firmare. Io penso che gli accordi che l'onorevole ministro ha ieri richiamato così energicamente siano accordi di sostanza e anche di forma; e penso che quando si fa parte di una compagine governativa e si affrontano problemi di questa importanza e responsabilità, quando si tenta una soluzione in via di compromesso, per lo meno si abbia l'obbligo di avvertire il maggiore partito di Governo, a nome del quale, oltre che del Governo, parla il ministro.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, siete stati invitati, avvisati o pregati di apporre anche una vostra firma di rappresentanza a quell'emendamento, che in questo momento è un atto della politica governativa di notevole importanza? Delle due l'una: o non vi hanno invitato, e allora io mi congratulo con la democrazia cristiana per la magnifica figura che sta facendo in questo momento; o vi hanno invitati e non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

avete creduto di firmare, e allora mi congratulo con il ministro il quale crede di poter far proprio a nome del Governo un atto che la democrazia cristiana, il maggiore partito di governo, non ha ritenuto di far proprio.

Perché, onorevoli colleghi, noi abbiamo avuto la pignoleria politica di andare a vedere quali firme ci fossero dopo quella di Reale? Per una ragione molto semplice. Infatti, questo emendamento aggiuntivo è inutile, perché tutta questa legge deve essere in coerenza e in ordine con l'articolo 21 e con tutta la Costituzione; se questa legge non fosse in ordine con l'articolo 21 e con tutta la Costituzione, ho l'impressione che il signor Presidente della Camera per primo ci avrebbe o vi avrebbe richiamati ai comuni doveri e penso che avremmo affrontato i temi della costituzionalità della legge. Ciò nonostante si è voluto inserire un comma simile da parte di parlamentari che ormai una certa maturità avrebbero dovuto raggiungere in campo tecnico in quanto sono 15 anni che lavoriamo insieme. Le leggi o sono in ottemperanza alle norme costituzionali cui si riferiscono o non sono leggi. E questo ce lo viene a spiegare oggi l'onorevole Reale, che è un uomo importante, è il capo di un grande partito! Queste cose le sapevamo prima di entrare alle Camere e in 15 anni le abbiamo meglio imparato. L'onorevole Reale ci vuole ora insegnare che il suo emendamento è in ottemperanza all'articolo 21 della Costituzione. Lo ringraziamo del suo prezioso insegnamento, ma non ne avevamo bisogno. Oppure l'onorevole Reale voleva compiere, come è suo diritto, una manovra politica, e allora non si tratta dell'articolo 21 della Costituzione, ma della interpretazione che a detto articolo è stata data ieri dal partito repubblicano e dal partito socialista. Ve la fanno votare, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, o tentano di farvela votare. Volete cascarci? Padronissimi! Noi non ci caschiamo, e per questi motivi, che obbediscono al costume parlamentare e a una certa moralità parlamentare, dichiariamo di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Reale Ortonzo:

« Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma si intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione ».

(È approvato).

Onorevole Almirante, insiste per la votazione dell'emendamento Calabrò. di cui ella

è cofirmatario, tendente a sostituire all'ultimo comma le parole « 30 giorni » con le parole « 15 giorni »?

ALMIRANTE. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con gli emendamenti del Governo e con quello Reale approvato ora:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume. »

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

« L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado. »

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente: »

« L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado ».

« Al secondo comma, sostituire le parole: 30 giorni, con le parole: 20 giorni ».

Gli onorevoli Calabrò, Almirante ed altri avevano proposto emendamento analogo a quello testè ritirato, per ridurre il termine di cui ai primi due commi da 30 a 15 giorni.

ALMIRANTE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta gli emendamenti governativi?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, emendato nel senso proposto dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro quindici giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso anche per il merito. Esso deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni ».

« Al secondo comma, sopprimere le parole: con le stesse forme prescritte per il ricorso ».

L'onorevole Oronzo Reale ha proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione dev'essere pubblicata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

REALE ORONZO. Il mio è un emendamento per una parte di forma, per una parte di sostanza. Esso tende ad introdurre il giudizio di merito del Consiglio di Stato nel ricorso contro la decisione della commissione amministrativa di secondo grado. Con questo giudizio di merito, cioè con una revisione piena da parte di un magistrato, si giurisdizionalizza il procedimento di concessione del nulla osta. Per noi questo ha una grande importanza ed è per questo che vogliamo attribuire al Consiglio di Stato giurisdizione di merito. Quanto alla formulazione dell'emendamento, essa mi pare la più rispondente alle norme del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Confido che la Camera vorrà accoglierlo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Desidero esprimere i miei dubbi sulla bontà dell'emendamento Reale, al quale è favorevole, mi pare, il Governo. In verità, questa legge è confusa, se vogliamo usare un eufemismo. Poco fa è stato votato un emendamento sul concetto di buon costume richiamando la Costituzione; ma gli è che non si sa bene quale sia il contenuto del concetto di « buon costume » ai termini della Costituzione. È il concetto penalistico o si tratta d'un ambito più vasto? Quindi si tratta d'una finzione, di una aggiunta pleonastica.

Ma una cosa mi pare certa in questa materia così malamente congegnata dal punto di vista logico e legislativo, e cioè che tanto il giudizio delle commissioni quanto quello del Consiglio di Stato, se si dovesse accogliere l'emendamento Reale, possono vertere su casi di violazione del buon costume che abbiano una configurazione d'illecito penale.

Questo mi pare fuori dubbio. E non solo se si ha riguardo al buon costume nel senso del codice penale. Non dimentichiamo, infatti, che un film può essere perseguito penalmente per una serie di illeciti penali che vanno dalla diffamazione alle diverse forme di vilipendio previste dal nostro codice penale. E qui mi appello al nostro Presidente, illustre penalista e processualista.

Anche su questi aspetti possono pronunciarsi le commissioni, se si accede a una nozione più estesa e più elastica di « buon costume ». Ed allora che cosa si chiede ad un organo giurisdizionale quale è il Consiglio di Stato? Si chiede un giudizio di merito, cioè una valutazione di convenienza, di opportunità, di equità, tutte quelle varie forme attraverso le quali si articola il giudizio di merito, che si contrappone, come è noto, a quello di legittimità.

Ora mi domando: noi chiediamo a quest'organo giurisdizionale, il Consiglio di Stato, di svolgere una attività che è nella sua tradizione e nei suoi poteri? Ognuno sa che il giudizio di merito del Consiglio di Stato è ristretto a casi eccezionali; anche di fronte a questi casi, previsti dalla legge appositamente, il Consiglio di Stato si atteggia con estrema riserva e con infinita cautela. C'è un potere discrezionale dell'amministrazione. Il Consiglio di Stato lo deve valutare in un campo estremamente difficile, che, nella materia che ci riguarda, è ai confini o addirittura dentro l'illecito penale.

La conseguenza che, secondo il mio punto di vista, si avrebbe è grave. Noi già attra-

verso questa disciplina legislativa affermiamo la possibilità di un contrasto tra autorità amministrativa deliberante e autorità giudiziaria penale, qualora il riferimento al buon costume configuri un illecito penale. E non è una cosa bella, anche per i riflessi che un tale fatto può avere sull'elemento psicologico del reato, sul dolo. Perché lo Stato è uno, il cittadino ha dinanzi a sé uno Stato unitario che si articola in pubblica amministrazione, in organi giurisdizionali, ecc.; ma quando un organo dello Stato dice « sì » con l'imponenza di questo « sì » che deriva dall'autorità di una commissione altamente qualificata, io credo che sia estremamente difficile ritrovare nell'atteggiamento del produttore o dell'autore del film l'elemento psicologico del reato.

Ma questo è un fatto superato, è una delle contraddizioni più notevoli di questa legge.

Non vorrei però che a queste contraddizioni se ne aggiungesse un'altra ancora più grave, un conflitto fra un organo giurisdizionale, il Consiglio di Stato, e l'autorità giudiziaria penale. Poniamo che il Consiglio di Stato debba esprimere, sostituendosi — notate — alla pubblica amministrazione, perché il giudizio di merito comporta la possibilità di sostituzione dell'atto amministrativo, in senso favorevole, cioè sulla liceità del fatto e quindi sull'opportunità che il film sia proiettato. Segue la denuncia penale, segue il giudizio e viene, viceversa, affermata la responsabilità! Ma veramente qui si sta sovvertendo tutto, qui cadono tutte le garanzie.

Per questo complesso di ragioni, che forse avrebbero meritato un maggiore sviluppo, ma che credo di aver espresso nei punti fondamentali, noi liberali voteremo contro questo emendamento nel punto in cui si stabilisce l'estensione al giudizio di merito da parte del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti governativi e sull'emendamento Reale. Voglia in particolare dire quale testo preferisce la Commissione, avendo entrambi lo stesso spirito con diversa formulazione.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Siamo favorevoli alla prima parte dell'emendamento Reale. Pur apprezzando le perplessità manifestate dall'onorevole Bozzi, sappiamo che il Consiglio di Stato, anche quando giudica nella sfera di effettiva attribuzione, deve un po' scendere nel merito. Ma nella specie la precisazione che propone il collega Reale si impone proprio perché ci troviamo di fronte ad una procedura del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tutto particolare e a decisioni che hanno caratteristiche del tutto singolari. Circa il contrasto che si potrebbe verificare, ricordiamo che abbiamo messo nelle commissioni magistrati in attività di servizio, i quali potrebbero trovarsi in condizioni di disagio di fronte ad una censura del Consiglio di Stato che giudica la materia. La questione è, quindi, discutibile.

Ma siamo favorevoli alla prima parte dell'emendamento Reale anche per un motivo sostanziale. Abbiamo sostenuto che l'illecito penale al quale volevano far riferimento ai fini dell'interpretazione dell'offesa al buon costume i colleghi del gruppo comunista è una interpretazione restrittiva. In sostanza, vi è anche un certo margine sul quale può giudicare l'organo amministrativo indipendentemente da un illecito penale. Auguriamoci che contrasti non si verifichino, ma in ogni caso sappiamo che è prevalente il giudizio del magistrato penale.

Per quanto riguarda l'ultima parte, saremmo favorevoli che si seguisse la stessa procedura che viene adottata per i deliberati delle commissioni amministrative, e accettiamo il testo del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non nascondo che la questione così dottamente, anche se succintamente, sollevata dall'onorevole Reale e poi ripresa con la dottrina che gli è propria dall'onorevole Bozzi ha in un certo senso occupato e preoccupato anche la mia modestissima coscienza di giurista. In un certo momento mi è sembrato di tornare a giorni lontani della mia giovinezza universitaria quando Ludovico Mortara e Giuseppe Chiovenda, proceduristi sommi, in sostanza incrociavano il ferro intorno a problemi difficilissimi, di altezza giuridica cospicua, e noi studenti eravamo intenti ad ascoltare che cosa potevamo imparare da questi sommi maestri.

Ma non voglio cimentarmi in un campo che non è mio, oltre tutto. Vorrei semplicemente dire che forse alla critica dell'onorevole Bozzi è sfuggita la constatazione che feci nel corso del mio intervento di martedì scorso intorno a quella valutazione di tipica opportunità che alle commissioni spetta quanto si tratta, per esempio, di ammettere i minori allo spettacolo, in relazione — dice la legge — alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale; una giurisdizione di merito nell'esame dei ricorsi che investissero questa materia a me sembrerebbe nella ortodossia amministrativa e per

questo ho inserito nel testo un emendamento che definisce, regola e disciplina questa materia e questa procedura.

Credo, pertanto, di dover insistere per quanto riguarda la formula e ritengo che quella dell'onorevole Reale sia forse più limpida e più pregevole e pertanto non ho difficoltà ad accoglierla.

Per l'ultimo comma dell'emendamento Reale sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, cioè che il giudizio del Consiglio di Stato dia luogo (e di ciò si è occupato anche l'onorevole Bozzi) ad atto amministrativo, mi rimetto alla Camera, pur se il mio giudizio sarebbe favorevole anche a questa parte.

REALE ORONZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Io devo ringraziare l'onorevole ministro per la preferenza che accorda al mio testo rispetto a quello da lui presentato, perché vi è un riconoscimento di maggiore nitidezza, per altro non condiviso dagli amici della Commissione, tanto che io, che sono sempre affezionato alla sostanza delle cose da me proposte, mai alla forma, mi sarei rimesso a questa valutazione pessimistica sulla formulazione del mio emendamento (parlerò poi della seconda parte). Però non condivido affatto, pur venendo da una cattedra così illustre come quella dell'onorevole Bozzi in materia di diritto amministrativo, la sua enunciazione del pericolo di contrasti nei giudicati. L'argomento forse prova troppo ed il collega Bozzi, insigne giudice amministrativo, sa che, anche quando si giudica in materia di pura legittimità, si fanno affermazioni nella specie che possono essere in contrasto domani con il pronunciato di altro magistrato. Infatti, se il giudice amministrativo su un ricorso contro la negazione di nullaosta dice: questo nullaosta è stato negato malamente perché nella specie non vi è violazione del buon costume, egli emette una pronuncia giurisdizionale la quale si può trovare, tale e quale come il giudizio di merito, in contraddizione con il giudizio di domani del magistrato penale. Quindi, l'argomento del collega Bozzi, che, del resto, era stato svolto anche dal collega Scalfaro, è un argomento che prova troppo; se lo si dovesse accogliere, dovremmo abolire, sovvertendo la Costituzione, addirittura la ricorribilità al Consiglio di Stato contro le decisioni delle commissioni amministrative.

BOZZI. Per motivi di legittimità.

REALE ORONZO. Probabilmente, onorevole Bozzi, ella non mi ha ascoltato. In

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

materia di legittimità, le ripeto, quando il giudice amministrativo, in ipotesi, di fronte ad un ricorso per negato nulla osta, dicesse che tale nullaosta avrebbe dovuto esser concesso perché non v'era lesione del buon costume, esso emette una pronunzia la quale domani, se invece il magistrato penale affermasse che lesione del buon costume vi è stata, sarebbe apertamente in contrasto con questo giudizio penale.

Per quanto riguarda poi l'ultima parte del mio emendamento, si tratta del solo punto su cui vorrei insistere, d'accordo, del resto, con l'onorevole ministro, giacché non vedo perché si debba di nuovo ritornare dinanzi alle commissioni forse ed al Ministero certamente al fine di ottenere il nulla osta e, ove in ipotesi non lo desse, si debba tornare al Consiglio di Stato per richiedere una pronunzia giusta l'articolo 27 del testo unico.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Desidero, signor Presidente, chiarire i termini della questione. Indubbiamente l'emendamento Reale ha un contenuto, nei primi commi, eguale al testo presentato dal Governo e, del resto, sostanzialmente uguale a quello che era il testo venuto dal Senato, eccetto che per il merito.

Quanto, viceversa, alla seconda parte, ci troviamo di fronte a due posizioni del tutto diverse. Quella infatti sostenuta dall'onorevole Reale è di superamento di un principio che oggi, vorrei dire, è principio generale materia di esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato (io rilevo soltanto le differenze; non do poi giudizi in un senso o nell'altro); nel sistema seguito dal Senato e confermato dal Governo vi è, invece, un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione consecutivo alla decisione del Consiglio di Stato.

Non è qui, ripeto, il caso di discutere quale delle due vie debba essere seguita, ma noi sappiamo che vi sono state, a questo riguardo, vivacissime discussioni ed è certo che noi ci troviamo sempre di fronte ad un atto puramente formale che deve essere emesso dalla pubblica amministrazione e in difetto del quale vi è un ricorso al Consiglio di Stato che lo imporrà in sede di esecuzione. Ora, il sistema proposto dall'onorevole Reale è innovativo, giacché la sentenza sarebbe sostitutiva dell'atto amministrativo. Per correttezza costituzionale, per i buoni rapporti tra i vari poteri sarebbe opportuno mantenere il sistema attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Reale lo ha esplicitamente ammesso, onorevole Riccio.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Appunto, signor Presidente; io desidero chiarire questi termini per invitare la Camera a riflettere su ciò e per pregare l'onorevole Reale, ove lo ritenga, di accedere anche per questo punto al testo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Le osservazioni avanzate da più parti contro l'emendamento Reale non ci trovano concordi. Il pericolo di contrasto di giudicati è insito in tutte le materie in cui vi sono diverse giurisdizioni. Se, quindi, si verificasse anche in questa fattispecie, non sarebbe il caso di allarmarsi.

Non riteniamo accettabili nemmeno le obiezioni relative all'ultimo comma dell'emendamento Reale. In effetti, il potere sostitutivo del Consiglio di Stato esiste già in astratto. Quando il Consiglio di Stato giudica nel merito può avere (come mi ha spiegato il professore onorevole Lucifredi) un potere sostitutivo. Questa legge non farebbe che rendere obbligatorio questo potere sostitutivo. Per un sollecito procedimento in materia è necessario questo sistema più spedito. Inoltre, se nella Commissione vi è la presenza di coloro che sono interessati a giudicare in questa materia, con un giudizio di merito del Consiglio di Stato, organo certamente estraneo agli interessati e quindi obiettivo e sottratto all'influenza politica, si può essere perfettamente tranquilli circa il giudizio che sarà emesso. Il gruppo democristiano, dunque, voterà a favore dell'emendamento Reale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi quattro commi dell'emendamento Reale all'articolo 8, accettati dalla Commissione e dal Governo:

« Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione dev'essere pubblicata entro dieci giorni dall'udienza di discussione ».

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Pongo in votazione l'ultimo comma dello stesso emendamento:

« Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità ».

(È approvato).

L'articolo 8 è pertanto approvato nel testo Reale.

Si dia lettura dell'articolo 9.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli artt. 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato ».

«Sopprimere il secondo comma ».

La Commissione accetta questo testo del Governo ?

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto di anteporre questa norma all'articolo 13.

Gli onorevoli Paolicchi, Ferri, Matteo Matteotti, Mariani, Anderlini, Jacometti, Greppi, Di Nardo, Paolucci, Schiavetti, Borghese e Giolitti hanno proposto di sopprimere le parole « vietati ai minori degli anni 18 ».

Onorevole Paolicchi, mantiene l'emendamento ?

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Dichiaro di trasformare questo emendamento in emendamento soppressivo dell'articolo, osservando che la materia è già regolata in altra sede, e precisamente dalla convenzione della radiotelevisione e inoltre da una specie di codice di autodisciplina della radiotelevisione stessa. Risulta quindi superfluo tutto l'articolo, e per questa ragione il gruppo socialista ne chiede la soppressione.

Oltre tutto, con questa norma introdurremmo nella legge una materia che dovrebbe essere regolata attraverso un'apposita disciplina, che riguardi tutti gli aspetti della attività dell'ente radiotelevisivo e non soltanto uno di essi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lajolo, Alicata, Natta, Seroni, De Grada, Liberatore, Vestri, Viviani Luciana, Roffi e Ravagnan hanno proposto di sopprimere l'articolo 10.

L'onorevole Lajolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 10 non soltanto perché esso è inutile, come ha rilevato il collega Paolicchi, ma anche perché è dannoso, in quanto priverebbe il pubblico della possibilità di veder migliorate le trasmissioni, da tutti criticate per le loro deficienze, attraverso la rappresentazione di opere cinematografiche e teatrali in grado di contribuire alla auspicata elevazione del livello di cultura nel nostro paese.

Va inoltre tenuto presente che nell'ambito della R. A. I.-TV. la censura è esercitata da una commissione di sacerdoti la cui sensibilità, anche in questo settore del « buon costume », è certamente più affinata di quella di coloro che hanno proposto una norma che non interessa direttamente la radiotelevisione.

Ma il motivo della nostra opposizione di fondo sta nel fatto che da troppo tempo andiamo chiedendo per la R. A. I.-TV. una legislazione adeguata ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni, specialmente dopo che l'ente ha modificato la sua struttura ed è diventato monopolio di Stato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Per queste ragioni colleghi comunisti e socialisti hanno presentato fin da nove anni addietro proposte di legge tendenti a disciplinare tutta la materia delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ponendole sotto il controllo parlamentare.

Nell'attuale legislatura altre proposte di legge sono state presentate dai gruppi socialista e comunista e dai deputati repubblicani, ma da tre anni chiediamo invano che la Commissione competente, infrangendo quella sorta di prassi per cui le proposte di iniziativa parlamentare giacciono per anni nei cassetti, abbia finalmente ad esaminarle.

Approfittiamo pertanto di questa occasione per chiedere che queste proposte di legge vengano discusse, sì che possa essere finalmente data alla R. A. I.-TV. una nuova disciplina.

Poiché nel corso di questa discussione è stato più volte richiesto che sull'interpretazione del concetto di buon costume si pronunziasse la Corte costituzionale (richiesta respinta dalla maggioranza parlamentare), ricordo che la stessa Corte costituzionale, proprio per difendere la posizione di monopolio di Stato della R. A. I.-TV., ha dettato, non molti mesi fa, una sentenza nella quale si invitava il Parlamento e si sollecitava il Governo a voler preparare una legislazione completa per questo settore, che tenga conto delle modifiche intervenute e della necessità di garantire l'obiettività delle trasmissioni e la possibilità di tutti i cittadini di usare del mezzo televisivo.

Per questi motivi chiediamo la soppressione dell'articolo.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. L'articolo in esame, che si vorrebbe sopprimere, è volto ad impedire la trasmissione per radio e per televisione dei lavori vietati per offesa al buon costume, o vietati ai minori degli anni 18. Il problema che sorge è questo: è più pericolosa la proiezione in una sala cinematografica o la diffusione per radio o per televisione? A mio avviso vi è assai più pericolo in quest'ultimo caso. Chi va al cinematografo compie un atto di volontà, preceduto il più delle volte da una scelta, e sa in partenza se può o meno portarvi i figli minori. Ma nelle famiglie è difficile impedire ai ragazzi di stare davanti al *video*. I genitori possono anche essere assenti. L'onorevole Paolicchi ha ricordato che questa materia è già regolata da una convenzione con la R.A.I.-TV. Noi potremo riesaminare questa materia e aggiornarla in sede di rin-

novo della convenzione; ma il gruppo democristiano non può, allo stato, negare l'approvazione all'articolo 10 e accettarne la soppressione, dato che esso serve a confermare un divieto che già esiste nella convenzione, se è vero che esiste.

In questa legge siamo arrivati al pleonasma dell'«esclusivamente» e a quello del «secondo l'articolo 21 della Costituzione» per un concetto che già di per sé era chiarissimo; si arrivi anche al pleonasma dell'articolo 10, per confermare il principio della necessaria difesa del ragazzo contro gli spettacoli vietati.

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Sarebbe bene che i colleghi, prima di votare, si soffermassero su alcune considerazioni alle quali è sfuggito l'onorevole Russo Spena.

Il problema sollevato dagli onorevoli Paolicchi e Lajolo nei suoi termini concreti è questo: da ora in poi, se la Camera voterà questo articolo, la televisione trasmetterà soltanto degli spettacoli o comunque dei pezzi televisivi adatti alla mentalità degli inferiori ai 18 anni. Cioè noi avremo la riduzione a minorità di tutta la popolazione italiana. (*Interruzioni al centro e a destra*).

Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, è chiaro che, ai sensi della convenzione, la R.A.I.-TV. non può trasmettere film o spettacoli o comunque pezzi radiofonici o televisivi che non abbiano ottenuto il visto della censura. Quindi questo sarebbe effettivamente un pleonismo; comunque, dato lo spirito della legge che ammette la censura, possiamo anche comprendere che questa prima parte abbia una sua logica. Ma fino a questo momento la R.A.I.-TV. si è presa cura ogni volta di annunciare se si trattava di spettacoli vietati ai minori di 18 anni, e le famiglie hanno fatto in modo che i ragazzi non assistessero a quegli spettacoli.

Ma oggi a che cosa si vuole arrivare? Si vuole arrivare a permettere alla R.A.I.-TV. solo gli spettacoli consentiti ai minori di 18 anni. Io sottolineo alla vostra attenzione che in questa stessa legge noi abbiamo approvato un articolo che istituisce una discriminazione di età anche per il teatro. Noi non sappiamo, per esempio, se la commissione preposta alla revisione dei lavori teatrali non giudicherà che certe opere di Shakespeare, di Eschilo, di Sofocle, di Ibsen possono essere inadatte ai ragazzi minori di 18 anni. Se scendiamo su questo terreno io posso riconoscere che, forse, un lavoro di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Ibsen o di Sofocle può non essere adatto a un ragazzo sotto i 14-15 anni. Quindi, se votiamo questo articolo, inibiamo alla R.A.I.-TV. di trasmettere anche opere di questa portata, che ritengo nessuno vorrà dire che rappresentino un'offesa al buon costume, ma che qualcuno potrebbe giudicare non adatte ai ragazzi sotto i 16 anni.

Quindi, quando io dico che così facendo noi operiamo una riduzione a minorità di tutta la popolazione italiana, dico cosa che risponde a verità.

Aggiungo che proprio da fonte R.A.I.-TV. è stato detto pubblicamente che, laddove noi approvassimo questo articolo, l'80 per cento del materiale filmato che oggi esiste nei suoi depositi non potrebbe essere più trasmesso; andremmo quindi incontro a gravi difficoltà di ordine produttivo ed economico. Vorrei che voi riflettete su questo fatto.

Uno dei motivi che hanno ispirato la posizione del nostro gruppo nel sostenere che, sotto certi aspetti, questa legge peggiora talune disposizioni in vigore sulla censura, risiede proprio in ciò: nell'ampliare alcune disposizioni la cui assurdità risulta da queste considerazioni che, dopo l'illustrazione degli onorevoli Paolicchi e Lajolo, ho voluto rinnovare per farvi capire che, così facendo, portiamo gli spettacoli radiotelevisivi a una situazione che consentirà di escludere anche opere altamente significative dal punto di vista morale, artistico ed umano, ma che per determinate altre ragioni possono essere giudicate non suscettibili di essere viste o ascoltate da ragazzi inferiori ai 18 anni.

Quindi, prima ancora di invitare l'Assemblea a votare l'emendamento, vorrei esortare l'onorevole Folchi a giustificare come si possa arrivare a un'assurdità di questo genere: la riduzione a minorità di tutta la popolazione italiana.

Quanto all'argomento della maggiore pericolosità, vorrei osservare all'onorevole Russo Spina che non bisogna nemmeno esagerare con le virtù, le doti o i difetti diabolici della radiotelevisione. Qui entriamo, mi si scusi, nella sfera delle cautele che ogni genitore deve prendere, se lo crede, per l'educazione dei propri figli, allo stesso modo, ad esempio, che ognuno in casa propria può tenere certi libri che possono non essere adatti ai ragazzi inferiori ad una certa età, ma custodisce quei libri in modo tale da impedire ai figli di leggerli in assenza dei genitori.

Ora io mi domando se è il caso di depauperare i programmi televisivi di determinati

lavori solo perché non adatti ai ragazzi, come se le famiglie non fossero in grado di tutelare questi ultimi facendo in modo che essi in quel momento non assistano alla trasmissione. Questo significa voler ridurre tutti i telespettatori a minorità. (*Proteste al centro*).

Vi rendete conto della gravità di quello che state facendo? Voi sottolineate che alla radiotelevisione debbano essere trasmessi soltanto spettacoli ammessi per i ragazzi sotto i 18 anni. Ma questa è un'assurdità che colpisce in pieno non soltanto la norma costituzionale sulla libertà di espressione e di circolazione delle idee, ma anche il comune buonsenso.

Se l'onorevole Presidente della Camera avesse la facoltà di impedire la presentazione di norme non soltanto per motivi procedurali, ma anche per rispetto al buonsenso, questo sarebbe il caso tipico in cui ella, signor Presidente, dovrebbe proclamare la non ammissibilità di un articolo di questo genere alla discussione dell'Assemblea.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Ho seguito attentamente le argomentazioni dell'onorevole Alicata, le quali, se fondate, avrebbero certamente un certo peso. Qui non si tratta di ridurre a minorità gli spettatori perché devono essere trasmessi soltanto spettacoli adatti anche ai minori degli anni 18. Il problema del limite dell'età è in rapporto alle esigenze della tutela dei valori morali, particolarmente per la delicata età evolutiva. Io mi compiaccio con l'onorevole Alicata che certo ha figli molto tranquilli. Devo dirgli che talvolta allontanare un ragazzo dal televisore perché lo spettacolo che si sta trasmettendo non è adatto per lui è estremamente difficile. (*Commenti all'estrema sinistra — Interruzioni del deputato Alicata*). Occorre rimanere al senso della legge: per coerenza, se la tutela del giovane viene attuata per il mezzo cinematografico e per quello teatrale, a maggior ragione deve esserlo per il mezzo radiotelevisivo, che penetra addirittura nelle famiglie.

VIVIANI LUCIANA. È giusto tutelare i giovani, ma bisogna anche tutelare il diritto degli adulti!

ZACCAGNINI. Esattamente. La nostra tesi che esclude gli aspetti morali offensivi per i minori non implica alcuna umiliazione della intelligenza, perché per noi fra intelligenza e immoralità non vi è un rapporto necessario di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

correlazione come sembra ci sia per voi. (*Vivi applausi al centro*).

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 10 è in coerenza con le norme costituzionali e con il sistema stesso della legge. L'onorevole Paolicchi ha sostenuto che la norma è superflua, in quanto già preveduta nella convenzione: ritengo invece che essa trovi qui la migliore collocazione, finché non si abbia l'auspicata legislazione definitiva sulla radiotelevisione.

SERONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERONI. Vorrei qui parlare, oltre che a nome del mio gruppo, anche come uomo di cultura per dichiarare che voteremo a favore della soppressione dell'articolo 10. Noi qui stiamo arrivando ad un punto in cui veramente ci copriamo di ridicolo: sosteniamo ad esempio che non hanno diritto di accesso alla televisione cose insegnate nelle scuole. A questo infatti si arriva. Ricordo che, in occasione di una lettura dantesca da me fatta alla radio, venni invitato a tagliare notevoli parti del testo del poeta perché questi sarebbero stati inadatti all'ascolto indiscriminato del pubblico radiofonico.

Con questa legge, onorevoli colleghi, renderemo non adatti ai minori di 18 anni non soltanto il nudo e l'osceno, ma anche l'emozionale e il testo di meno agevole comprensione. Di questo passo, i grandi classici non avranno più cittadinanza alla televisione, perché molto facilmente si potrà dire che non sono adatti ai minori di 18 anni. Così questo potentissimo mezzo di elevazione della cultura, la radio, diventerà, come disse il compianto senatore Einaudi, qualcosa di diabolico, perché basato su una forma di ripetizione che provocherà nella gente una sorta di rimbacillimento.

Se riterrete, onorevoli colleghi, che i classici non debbano più essere visti dai minori dei 18 anni né dai maggiori, dagli adulti, non solo inserirete in questa legge un principio molto pericoloso, ma vi coprirete veramente e solennemente di ridicolo di fronte all'opinione pubblica. Per questi motivi, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento soppressivo, convinti che, nel segreto del voto, molti colleghi i quali sono ancora capaci di capire queste cose sapranno deporre la pallina giusta nell'urna giusta.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Poiché gli argomenti testé illustrati dall'onorevole relatore per la maggioranza non mi hanno convinto, e poiché egli è tornato ad accennare all'attesa di una legislazione sulla R. A. I.-TV, come se non fosse noto che questa legislazione non sopravviene perché la maggioranza da nove anni vi si oppone, noi chiediamo lo scrutinio segreto sulla soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

ORLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

ORLANDI. Propongo una breve sospensione della seduta, allo scopo di tentare un chiarimento concordato sulla norma. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa richiesta di sospensione.

(*È approvata*).

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,40*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo 10 è rimasto l'emendamento soppressivo totale Lajolo-Paolicchi. Non vi sono emendamenti concorrenti.

Indico la votazione per scrutinio segreto sull'articolo 10, del quale è stata chiesta la soppressione:

« I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	454
Maggioranza	228
Voti favorevoli . . .	257
Voti contrari	197

(*La Camera approva*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEI 12 APRILE 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Bei Ciufoli Adele	Castelli	Diaz Laura
Agosta	Belotti	Castellucci	Di Benedetto
Aicardi	Beltrame	Cattani	Di Giannantonio
Aimi	Berlinguer	Cavaliere	Di Leo
Alba	Berry	Cavazzini	Di Luzio
Albarelo	Bersani	Cecati	Di Nardo
Alberganti	Bertè	Cengarle	Di Piazza
Albertini	Bettiól	Ceravolo Domenico	Dominedò
Albizzati	Béttoli	Cerreti Alfonso	Donat-Cattin
Aldisio	Biaggi Francantonio	Cerreti Giulio	D'Onofrio
Alessandrini	Biaggi Nullo	Cervone	Dosi
Alessi Maria	Biagioni	Chiatante	Elkan
Alicata	Bianchi Fortunato	Cianca	Ermini
Alpino	Bianchi Gerardo	Cibotto	Failla
Amadei Giuseppe	Bianco	Cinciari Rodano Ma-	Fanelli
Amadei Leonetto	Biasutti	ria Lisa	Faralli
Amadeo Aldo	Bigi	Clocchiatti	Ferrara
Amatucci	Bignardi	Cocco Maria	Ferrari Aggradi
Ambrosini	Bima	Codacci Pisanelli	Ferrari Francesco
Amendola Giorgio	Bisantis	Colleoni	Ferrari Giovanni
Amendola Pietro	Bogoni	Colleselli	Ferri
Amiconi	Boidi	Colombi Arturo Raf-	Fiumanò
Amodio	Boldrini	faello	Fogliazza
Anderlini	Bolla	Colombo Emilio	Folchi
Andreucci	Bonfantini	Colombo Renato	Forlani
Angelini Giuseppe	Bontade Margherita	Colombo Vittorino	Fornale
Angelini Ludovico	Borellini Gina	Comandini	Foschini
Angelino Paolo	Borghese	Compagnoni	Fracassi
Angelucci	Borin	Concas	Franceschini
Antoniozzi	Bovetti	Conci Elisabetta	Franco Pasquale
Arenella	Bozzi	Cortese Giuseppe	Franco Raffaele
Ariosto	Breganze	Cortese Guido	Franzo Renzo
Armani	Brighenti	Cotellessa	Frunzio
Armaroli	Brusasca	Curti Aurelio	Fusaro
Armato	Bucciarelli Ducci	Dal Falco	Gagliardi
Armosino	Bufardeci	D'Ambrosio	Galli
Assennato	Buffone	Dami	Gaspari
Audisio Walter	Busetto	Daniele	Gatto Eugenio
Avolio	Buttè	Dante	Gaudioso
Babbi	Buzzelli Aldo	D'Arezzo	Gerbino
Bacelli	Buzzetti Primo	De Capua	Germani
Badaloni Maria	Buzzi	De' Cocci	Giglia
Badini Confalonieri	Cacciatore	Degli Occhi	Gioia
Baldelli	Caiati	De Grada	Giolitti
Baldi Carlo	Caiazza	De Lauro Matera	Giorgi
Barbaccia	Calabrò	Anna	Gomez D'Ayala
Barberi Salvatore	Calasso	De Leonardis	Gonella Giuseppe
Barbi Paolo	Calvaresi	Delfino	Gonella Guido
Baroni	Canestrari	Delle Fave	Gorreri Dante
Barontini	Cantalupo	Del Vecchio Guelfi	Gorrieri Ermanno
Bartesaghi	Caponi	Ada	Gotelli Angela
Bàrtole	Caprara	De Maria	Granati
Barzini	Carcaterra	De Marsanich	Grasso Nicolosi Anna
Basile	Carra	De Marzi Fernando	Graziosi
Battistini Giulio	Carrassi	De Meo	Greppi
Beccastrini Ezio	Casati	De Micheli Vitturi	Grezzi
		De Pascalis	Grifone
		De Pasquale	Grilli Antonio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Grilli Giovanni	Mattarella Bernardo	Pirastu	Schiratti
Guadalupi	Mattarelli Gino	Pitzalis	Sciorilli Borrelli
Guerrieri Emanuele	Matteotti Gian Carlo	Polano	Sedati
Guerrieri Filippo	Matteotti Matteo	Prearo	Segni
Guidi	Mazzoni	Preziosi Costantino	Semeraro
Gullo	Mello Grand	Principe	Seroni
Gullotti	Menchinelli	Pucci Anselmo	Sforza
Helfer	Merenda	Pucci Ernesto	Silvestri
Ingrao	Messe	Pugliese	Simonacci
Invernizzi	Messinetti	Radi	Sinesio
Iotti Leonilde	Miceli	Raffaelli	Sodano
Iozzelli	Micheli	Rampa	Soliano
Isgrò	Michelini	Rapelli	Sorgi
Jacometti	Migliori	Rauci	Spadazzi
Kuntze	Minella Molinari An- giola	Ravagnan	Spadola
Laconi	Misasi Riccardo	Re Giuseppina	Spallone
Lajolo	Misefari	Repossi	Spataro
Lama	Monasterio	Resta	Speciale
La Malfa	Montanari Otello	Restivo	Sponziello
Landi	Montanari Silvano	Ricca	Storchi Ferdinando
La Penna	Monte	Riccio	Sulotto
Larussa	Nanni Rino	Ripamonti	Tambroni
Lattanzio	Nannuzzi	Rivera	Tàntalo
Leccisi	Napolitano Francesco	Roffi	Targetta
Lenoci	Napolitano Giorgio	Romagnoli	Taviani
Leone Raffaele	Natali Lorenzo	Romanato	Terragni
Liberatore	Natoli Aldo	Romano Bartolomeo	Terranova
Li Causi	Natta	Romeo	Tesauro
Limoni	Negrari	Romualdi	Titomanlio Vittoria
Lombardi Giovanni	Negrone	Rossi Maria Madda- lena	Togliatti
Lombardi Riccardo	Nenni	Rossi Paolo	Togni Giulio Bruno
Lombardi Ruggero	Nicoletto	Rossi Paolo Mario	Togni Giuseppe
Longo	Nicosia	Rumor	Tognoni
Longoni	Novella	Russo Carlo	Tonetti
Lucchesi	Nucci	Russo Salvatore	Toros
Lucifero	Orlandi	Russo Spena Raf- faello	Tozzi Condivi
Lucifredi	Pacciardi	Sabatini	Trebbi
Luzzatto	Pajetta Gian Carlo	Salizzoni	Tripódi
Macrelli	Pajetta Giuliano	Salutari	Trombetta
Maglietta	Palazzolo	Sammartino	Truzzi
Magnani	Paolicchi	Sanfilippo	Turnaturi
Magno Michele	Paolucci	Sangalli	Vacchetta
Magri	Passoni	Santarelli Enzo	Valiante
Malagodi	Pastore	Santarelli Ezio	Valori
Malagugini	Patrini Narciso	Sarti	Valsecchi
Malfatti	Pedini	Savoldi	Vecchietti
Mancini	Pella	Scaglia Giovanni Bat- tista	Venegoni
Manco Clemente	Pellegrino	Scalfaro	Venturini
Mannironi	Penazzato	Scarlato	Veronesi
Marangone	Pennacchini	Scarongella	Vestri
Marchesi	Perdonà	Scarpa	Vetrone
Marenghi	Pertini Alessandro	Scelba	Vicentini
Mariani	Petrucci	Schiavetti	Vidali
Mariconda	Pezzino	Schiavon	Villa
Marotta Vincenzo	Piccoli		Vincelli
Martina Michele	Pinna		Viviani Arturo
Martinelli			Viviani Luciana

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Volpe	Zoboli
Zaccagnini	Zugno
Zanibelli	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballesi	Martino Gaetano
Cassiani	Montini
Dal Cantón Maria Pia	Origlia
De Martino Carmine	Pintus
Durand de la Penne	Rubinacci
Ferrarotti	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti	Savio Emanuela
Erisia	Viale
Martino Edoardo	

(concesso nella seduta odierna):

Bucalossi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di spostare la collocazione dell'articolo 10, testé approvato, in modo da anteporlo all'articolo 12. Di questo emendamento si terrà conto in sede di coordinamento.

Si dia lettura all'articolo 11.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel qual caso la cognizione spetta alla Corte d'assise di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Al giudizio si procede con il rito direttissimo ».

Gli onorevoli Gullo, Zoboli, Guidi, Seroni, Roffi, Viviani Luciana, Lajolo, Natta e Liberatore hanno proposto di sopprimere gli articoli 12 e 13 e di sostituirli con il seguente:

« La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove la pellicola è stata proiettata, o l'opera teatrale rappresentata per la prima volta.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede con rito direttissimo, e con fissazione del dibattimento non oltre il quinto giorno dal sequestro del film o dall'ordine di non rappresentare l'opera teatrale. La sentenza sarà depositata entro il quinto giorno successivo al dibattimento; la dichiarazione di impugnazione ed i motivi dovranno essere depositati nei cinque giorni successivi al deposito della sentenza ed il giudizio della impugnazione dovrà essere celebrato entro sette giorni dal deposito dei motivi ».

L'onorevole Guidi, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUIDI. L'articolo 12 tende ad istituire un giudice speciale per materia presso il tribunale di Roma. Non credo che ciò sia corretto dal punto di vista costituzionale, in quanto si contravviene agli articoli 25 e 102 della Costituzione. Si dirà che questo tribunale è composto da magistrati; ma così si viene a creare un'assurda specializzazione. Perché attribuire al tribunale di Roma la competenza in ordine ai reati contro il buon costume? Ciò ferisce indubbiamente l'articolo 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici speciali. Né tale innovazione può ricondursi sotto il concetto delle « sezioni specializzate », esplicitamente ammesso dal secondo comma del predetto articolo, in quanto non vi è motivo per affermare che una sezione del tribunale di Roma possa essere specializzata a definire procedimenti penali in materia di violazioni del buon costume commesse in tutto il territorio nazionale, cioè nella zona di giurisdizione di altri tribunali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Rispetto a questa grave violazione della Costituzione, secondo la quale nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale (articolo 25) e non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali (articolo 102), voi non avete saputo dire altro che, essendo impossibile stabilire esattamente una competenza nel caso di simultaneità di proiezioni, sareste stati costretti ad istituire questo giudice unico. Desidererei che il ministro fornisse altre argomentazioni, perché l'affermazione che avete fatto è destituita di ogni fondamento. Sembra quasi che il ministro abbia dimenticato che il nostro codice di procedura penale prevede già (e non poteva essere diversamente) che possano essere compiuti reati simultaneamente in più luoghi (articoli 40 e 48). Il codice dà quindi fin da ora una risposta alla pretesa preoccupazione del Governo.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a prospettare questa soluzione sono quindi di ordine politico e sono dettate dall'esigenza di controllare più da vicino l'attività della magistratura, il che fa onore ad essa perché significa che non sono molti i magistrati disposti a ripetere gli atti compiuti dal tribunale di Milano a proposito del processo contro Luchino Visconti relativamente al film *Rocco e i suoi fratelli*.

La competenza verrebbe insomma concentrata in un unico tribunale per poter più agevolmente ottenere un ulteriore inasprimento censorio. Credo infatti di aver già dimostrato come i procedimenti penali che si instaurano dopo le concessioni del nulla osta nascano, per così dire, morti, perché il reato che perseguono è carente dell'elemento soggettivo del dolo: lo stesso procuratore della Repubblica di Milano sostenne la tesi che la censura costituisce una sorta di causa generale di estinzione del dolo.

Il nostro emendamento tende dunque a riportare l'intervento della magistratura nell'alveo della Costituzione e delle leggi, mantenendo fermo il principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale e riaffermando il principio cardine del nostro codice di procedura penale che afferma la competenza del magistrato nella cui circoscrizione il reato è stato commesso.

Il nostro emendamento esclude altresì che possa verificarsi il caso di competenza derogata e che quindi la materia possa essere devoluta al pretore, proprio per affermare la garanzia della collegialità del giudizio, che più serenamente e meditatamente può essere emesso dal tribunale. Esso tende inoltre ad

abbreviare i termini e a snellire la procedura, impedendo che eccessive moratorie creino nuovi motivi di turbamento nella circolazione del film.

Noi insistiamo pertanto sul nostro emendamento e chiediamo che il Governo spieghi chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a proporre la devoluzione della competenza in materia al tribunale di Roma, atto che turberebbe tutto l'edificio della nostra procedura penale e vulnererebbe anche fondamentali principi di ordine costituzionale.

L'egregio Presidente Leone, che ha dato un contributo notevole all'elaborazione dell'articolo 102 della nostra Costituzione e ha ampiamente trattato in sede scientifica il problema delle sezioni speciali e specializzate, dovrà convenire con me che l'accoglimento delle proposte governative equivarrebbe a creare una sezione speciale per materia, operando una discriminazione fra un tribunale a giurisdizione piena, quello di Roma, e tutti gli altri tribunali, a giurisdizione limitata. Esistono, è vero, giudici speciali, ma solo per materie speciali.

Vi invito pertanto, onorevoli colleghi, a riflettere seriamente sul voto che state per esprimere e ad accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Almirante, Anfuso, Angioy, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio Ernesto, de Michieli Vitturi, De Vito, Gonella Giuseppe, Geffer Wondrich, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale della circoscrizione ove sia avvenuta la prima proiezione in pubblico del film, accertata dalla Società italiana autori ed editori, salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel quale caso la cognizione spetta alla Corte d'assise della stessa circoscrizione.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove sia avvenuta la prima proiezione in pubblico del film, accertata dalla Società italiana autori ed editori. Qualora il film sia stato presentato contemporaneamente in più circoscri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

zioni sarà competente l'autorità giudiziaria della circoscrizione in cui ha sede l'impresa produttrice o editrice del film ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. L'emendamento, che reca le firme dell'intero gruppo del Movimento sociale, intende riportare la legge, per quanto riguarda la competenza dei magistrati, sul piano delle norme ordinarie del codice di procedura penale. È anzitutto evidente che, *in primis*, il dovere di interessarsi del reato appartiene alla procura della Repubblica dove il fatto-reato si consuma. Si obietta che, attraverso interventi di più procure della Repubblica, quando i film sono lanciati contemporaneamente in varie città, possono aver luogo giudizi diversi, contrastanti, sullo stesso fatto, quindi sullo stesso reato. Sotto il profilo processuale questa preoccupazione non vi dovrebbe essere, perché è sufficiente che una sola procura della Repubblica ravvisi l'esistenza di un reato perché tutte le altre procure della Repubblica adottino i conseguenti provvedimenti cautelativi, perché in quello stesso momento viene constatato un possibile reato: non prima, anche se altre procure non hanno riscontrato gli estremi di un reato nel film. Automaticamente tutte le procure devono attenersi alle decisioni di quel magistrato che, per primo, viene a conoscenza di un fatto, che considera delittuoso, e se ne interessa per primo. Vi è sempre una priorità nel tempo, e devono anche essere sospesi procedimenti che altre procure avessero dopo aperto per lo stesso film. V'è piuttosto da preoccuparsi della pubblicità del processo prioritario, allo scopo di evitare vari procedimenti simultanei e la possibilità di contrasti tra magistrato e magistrato.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, senza prendere posizione nel merito, mi permetta di farle presente che, allo stato attuale della legislazione, i procedimenti possono aver luogo e si possono sviluppare ciascuno indipendentemente dall'altro. Non è che si possano sospendere, a meno che non vi sia una riunione per connessione.

MANCO. Con il massimo rispetto delle sue illuminatissime doti di giurista, mi permettevo di fare considerare questo particolare: che se esiste un procedimento penale attorno a un determinato fatto, ferma restando la competenza degli altri giudici ad interessarsi dello stesso fatto e quindi a

dar vita ad un altro procedimento, la legge — e quindi l'emendamento — avrebbe potuto contenere una determinata norma con la quale, messi a conoscenza di quel procedimento penale già iniziato, tutti gli altri giudici, tutte le altre procure della Repubblica, avrebbero potuto decidere (ecco la innovazione della legge) una sospensione degli altri eventuali processi fino a quando il primo non si fosse esaurito con sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Allora la sua è una proposta.

MANCO. Quando si verte sulla stessa materia, nulla impedisce, ad esempio, al procuratore della Repubblica di Roma di sospendere l'istruttoria fino a quando non sarà deciso il processo già iniziato, poniamo, a Bari. Non vi è alcuna norma ostativa.

PRESIDENTE. Vi è l'istituto della connessione che risolve questi casi.

MANCO. Qualora riuscissimo a mettere a conoscenza i vari magistrati d'Italia dell'inizio di un procedimento penale (con la conseguenza della sospensione di procedimenti in corso di avvio in altre città), non vi sarebbe più la preoccupazione di avere diversi e contrastanti giudicati e non sarebbe leso il diritto del cittadino al suo giudice naturale.

Questo è il concetto del nostro emendamento, sul quale spero possa essere d'accordo anche l'onorevole Bisantis, sia pure con la correzione alla quale accennavo: cioè portare a conoscenza delle altre magistrature l'esistenza del primo procedimento, con il dovere della sospensione di atti altrove iniziati o iniziandi, fino a quando il primo giudice non avrà deciso.

Né dovremmo avere paura dei termini. Non capisco perché dovremmo decidere su questa questione per direttissima, così come si è fatto per i ricorsi davanti al Consiglio di Stato. Vi è tanta gente che sta in galera e deve attendere i risultati dei vari giudizi, poi della Cassazione, per risultare magari innocente dopo tre o quattro anni di carcere. Perché dobbiamo preoccuparci, in materia di film, di avere una sentenza dopo quindici giorni? Cos'è questo particolare interesse? Il giudizio segua il suo *iter* normale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Orlandi ha proposto di sostituire l'articolo 12 col seguente:

« La competenza a conoscere dai reati non perseguibili a querela di parte, commessi me-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

dianche la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al tribunale della circoscrizione ove sia avvenuta la prima proiezione in pubblico del film, accertata dalla Società italiana autori ed editori, salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel quale caso la cognizione spetta alla Corte d'assise della stessa circoscrizione.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove sia avvenuta la prima proiezione in pubblico del film, accertata dalla Società italiana autori ed editori. Qualora il film sia stato presentato contemporaneamente in più circoscrizioni, sarà competente l'autorità giudiziaria della circoscrizione in cui ha sede l'impresa produttrice o editrice del film ».

Poiché l'onorevole Orlandi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Quintieri ha fatto sapere che ritira il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 12:

« La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale, o alla Corte di assise, qualora la cognizione spetti ad essa, della circoscrizione in cui il produttore del film ha la residenza o la sede legale. Se il produttore abbia la residenza o la sede legale in territorio estero la competenza è determinata dalla residenza o dalla sede legale dell'editore del film. Qualora anche questi abbia la residenza o la sede legale in territorio estero la competenza per territorio è determinata secondo le regole generali.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a giudicare secondo le regole previste in detto comma.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5 ».

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 12 ?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione propone la soppressione del secondo comma dell'articolo

12, che suona così: « L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

Questa proposta della Commissione tende a superare le difficoltà di natura costituzionale in rapporto alla funzione del pubblico ministero secondo l'articolo 112 della Costituzione, ed anche a lasciare una coordinata regolamentazione, quale è quella già contenuta nel sistema del codice di procedura penale, per quanto riguarda l'ufficialità e l'obbligatorietà dell'azione penale.

Quindi, fermo rimanendo il primo comma relativo alla competenza del tribunale di Roma, la Commissione propone la soppressione del secondo comma, richiamando la regolazione dell'esercizio dell'azione penale secondo l'attuale sistema del codice di procedura vigente.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, aveva chiesto di parlare ?

BOZZI. Rinuncio a prendere la parola, visto che la Commissione ha fatto tesoro delle mie osservazioni.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo scusa all'onorevole Bozzi; giacché non era stato presentato l'emendamento, ho dovuto presentarlo a nome della Commissione. Mi è sembrato doveroso. Comunque, se crede, può indicare le ragioni che sostengono la tesi, che è comune.

Anzi, prego l'onorevole Bozzi di indicare tali ragioni, con l'altezza del suo ingegno. L'emendamento — ripeto — non potevo che presentarlo a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Il problema mi era stato sottoposto anche in via privata dall'onorevole Bozzi e non sapevo che l'onorevole Riccio si sarebbe pronunciato su una cosa sulla quale anch'egli era d'accordo. Do atto all'onorevole Bozzi di avere per primo prospettato l'opportunità di sopprimere il secondo comma.

Resta la questione della competenza prevista dal primo comma.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Ferma la soppressione del secondo comma, noi insistiamo nell'approvazione del testo trasmessoci dal Senato, così come è stato anche proposto dal Governo. Noi restiamo favorevoli alla competenza dell'autorità giudiziaria di Roma; e pertanto contrari agli emendamenti proposti dagli onorevoli Gullo e Calabrò.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Insistiamo anche perché sia mantenuto fermo il criterio del provvedimento per direttissima, perché, come abbiamo avuto più volte occasione di rilevare, è necessario dare la massima rapidità a questi procedimenti, come avviene in certi casi davanti al Consiglio di Stato e alle stesse commissioni di censura.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, faccia conoscere il pensiero del Governo. Accogliendo l'invito dell'onorevole Bozzi, la Commissione propone la soppressione del secondo comma. Il primo e il terzo comma riguardano il problema della competenza a giudicare, e i tre emendamenti presentati sono sostanzialmente analoghi, in quanto tendono a sopprimere la competenza del solo tribunale di Roma.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei, anzitutto, dire che sulla soppressione del secondo comma, secondo la proposta Riccio-Bozzi, sono perfettamente d'accordo. A questo proposito, quindi, *nulla quaestio*.

Quanto alla obiezioni di fondo mosse dall'onorevole Guidi non potrei condividere le sue preoccupazioni circa una violazione dell'articolo 25 della Costituzione. In realtà, le ipotesi previste dall'articolo 25 della Costituzione sono di altra natura e nello stesso nostro ordinamento non mancano esempi che possano suffragare la proposta che noi abbiamo fatto, la quale è stata approvata con il consenso del Senato ed è stata anche ripresa e commentata favorevolmente in dottrina.

Gli onorevoli colleghi dovranno permettere che io accenni brevemente alle ragioni di questa norma non nel senso giuridico ma in senso economico e commerciale. Le ragioni per le quali questa norma fu studiata, le preoccupazioni che diedero luogo ad essa furono queste: che un film, essendo evidentemente un bene economico, avrebbe avuto bisogno di essere rapidamente utilizzato dopo essere stato ultimato e, pertanto, sarebbe stato di grosso pregiudizio alla sua sorte futura se si fosse dovuto affrontare, per la sua normale programmazione in successive altre città, giudizi spesso differenti e contrastanti dinanzi a più magistrati.

Questa fu l'origine della norma. Ed i colleghi ricorderanno che a proposito di un film famoso di cui non faccio il nome e che è presente alla memoria di tutti, in un primo tempo ci furono delle grosse agitazioni, delle manifestazioni contro la censura amministrativa e preventiva che aveva proceduto ad alcuni tagli (successivamente vennero poi

certi oscuramenti). La preoccupazione fu grave quando si determinò l'intervento del magistrato in sede repressiva e ancora, successivamente, di altri magistrati con parere discordante. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali vi fu il caso dell'*Arielda* con sorte così diversa a Roma e a Milano. Di qui la necessità della competenza unica. Si decise la competenza del foro di Roma ritenendola la più rispondente a questo scopo in quanto a Roma risiedono le commissioni di censura ed in quanto questa procedura trovava più agevole sviluppo a Roma sul piano giudiziario. Quante sono le alternative? Vediamole in profondità nell'interesse dell'industria cinematografica. Qui, non ci sono problemi politici. Le soluzioni che conosco sono due.

La prima è di attribuire la competenza al giudice del primo luogo di proiezione del film. Questo mi sembra il motivo che qui è echeggiato e sta al fondo degli emendamenti presentati. Ma a parte che ciò importerebbe per ogni produttore la facoltà di scegliere il magistrato, evidentemente così si risolverebbe il problema di fondo al quale ho alluso, cui la stessa categoria mi pare interessata, cioè avere la certezza del giudizio del magistrato penale dopo il preventivo apprezzamento della censura amministrativa.

L'altra soluzione potrebbe essere quella di scegliere il tribunale della circoscrizione nella quale ha sede sociale l'azienda che ha prodotto, se si tratta di film italiani, o che ha distribuito, se si tratta di film stranieri, l'opera cinematografica. Queste due soluzioni indubbiamente non sono sullo stesso piano. La prima è da scartare per le ragioni che ho già detto; la seconda potrebbe essere effettivamente presa in considerazione in alternativa a quella della legge. Nonostante questo, ritengo che il testo approvato dal Senato e che ha avuto il conforto del Governo sia nel complesso preferibile e pertanto credo che il Governo debba insistere sul testo del provvedimento quale ci è pervenuto dal Senato, con la soppressione però del secondo comma.

PRESIDENTE. Accantoniamo il comma che riguarda il procedimento per direttissima, che è anche proposto dal Governo; accantoniamo il secondo comma di cui è stata proposta la soppressione. Per quanto riguarda il primo comma, che stabilisce la competenza del tribunale di Roma, vi sono tre emendamenti: Gullo ed altri, Calabrò ed altri, ed Orlandi, quasi uguali, salvo la diversa formulazione, i quali riporterebbero la compe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tenza al magistrato del luogo della prima rappresentazione. Commissione e Governo hanno espresso parere contrario, insistendo per il mantenimento del testo del Senato.

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Gullo-Guidi nel seguente testo:

« La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al tribunale salvo che non sia competente la corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove sia avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione teatrale ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Passiamo alla prima frase del secondo comma del testo Gullo: « Non è consentita la remissione del procedimento al pretore ».

Commissione e Governo non hanno dichiarato se accettano o meno questa norma.

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa prima frase del secondo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, che assorbe il resto dell'emendamento Gullo-Guidi:

« Al giudizio si procede con rito direttissimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo che risulta dopo l'approvazione degli emendamenti:

« La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo ».

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 12-bis e 12-ter proposti dal Governo sono stati discussi congiuntamente con l'articolo 1 e approvati con riserva di coordinamento con i testi degli articoli 2 e 3 successivamente emendati e approvati. Si intende che le modificazioni apportate in sede di articoli 2 e 3 sono estese agli articoli 12-bis e 12-ter. In modo particolare, nel secondo comma dell'articolo 3 occorrerà dire che la commissione sarà presieduta dal magistrato che esercita funzioni più elevate e, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 13.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto, all'ultimo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « soggetta a nulla osta ».

La Commissione è d'accordo ?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'esatta portata di questo articolo 13 che, così formulato, inasprisce,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

sotto il profilo delle misure preventive e delle misure accessorie, le disposizioni contenute nel famigerato articolo 668 del codice penale in relazione all'articolo 266. In proposito ricordo che un collega della sinistra nel corso del dibattito ha chiesto al ministro di conoscere la sorte della circolare Scelba che tendeva a ridar vita ad un'applicazione particolarmente rigorosa dell'articolo 668. Siamo, per precisare i termini della questione, in tema di spettacoli in luogo privato, tema che ha avuto risonanza in occasione della denuncia contro il sindaco La Pira.

La Camera ricorderà che anche nel corso del precedente dibattito la questione della incostituzionalità dell'articolo 668 in relazione all'articolo 266 fu sollevata dal nostro gruppo. Le nostre tesi furono condivise anche da alcuni giornali cattolici che rilevarono la incostituzionalità dell'articolo 266 del codice penale soprattutto nella parte che indica i requisiti perché una riunione possa definirsi « non privata ». Tale articolo in pratica contraddice al disposto dell'articolo 17 della Costituzione, affidando al potere discrezionale del magistrato di stabilire se una riunione sia pubblica o privata e sottraendo quindi il cittadino alla garanzia costituzionale fornita dal predetto articolo.

Ecco perché, onorevoli colleghi, io credo che l'aver richiamato in vita con la disposizione in esame il tanto discusso articolo 668 (rispetto a cui è stata, fra l'altro, sollevata eccezione di costituzionalità, di fronte alla Corte costituzionale) sollevi non soltanto un caso dal punto di vista costituzionale, ma anche un caso di coscienza.

Credo che numerosi colleghi di parte cattolica non potranno non riflettere sulla gravità di una riproposizione di questa norma addirittura con sanzioni inasprite, sul fatto che praticamente si tenda a conferire una patina di costituzionalità ad un articolo ispirato ad orientamenti e principi della vecchia legislazione fascista, che tende ad annullare la libertà di riunione sancita dalla Costituzione e ad introdurre un principio discriminatorio per cui una riunione è privata o pubblica a seconda che la causa di essa piaccia o dispiaccia all'esecutivo.

Ecco perché, onorevoli colleghi, ritengo che la questione debba formare oggetto di particolare attenzione e noi chiediamo alla Commissione di ben valutare il dettato di questa norma che nasconde, dietro le misure preventive, la reviviscenza di un articolo largamente condannato dalla pubblica opinione e che è impugnato per incostituzionalità.

Credo che l'introduzione di questo articolo non possa non preoccupare: si tende, chiudendo ogni feritoia, ad impedire che un film venga proiettato in ambienti ristretti affinché possa formare oggetto di critica e di esame sotto aspetti diversi da quelli oggetto della revisione preventiva. Quanti sono impegnati nella difesa del diritto di critica, garantito comunque dalla nostra Costituzione, sono allarmati per questo tentativo di ribadire l'efficacia dell'articolo 668 del codice penale.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Il problema sollevato dal collega Guidi ha il suo peso se effettivamente noi dovessimo ritenere che il richiamo qui fatto all'articolo 668 del codice penale significhi una presa di posizione della Camera nel senso della sua piena costituzionalità.

Questo, evidentemente, non sarebbe accettabile, dato che pende dinanzi alla Corte costituzionale un giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 668 in rapporto all'articolo 266, cioè alla nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico, in relazione all'articolo 17 della Costituzione.

Ora, io credo che su questo punto sia il relatore sia l'onorevole ministro potranno chiarire che il richiamo prescinde completamente da ciò ed escludere che la Camera voglia pronunziarsi sulla questione che è *sub iudice* alla Corte costituzionale.

Ma, oltre a questo, vorrei dire che, a mio avviso (e chiedo fin d'ora la votazione per divisione), si dovrebbe sopprimere tutto il terzo comma dell'articolo 13, perché mi pare che stabilisce un potere già accordato dal codice di procedura penale all'autorità di pubblica sicurezza.

La disposizione sarebbe pertanto superflua. Ove invece si voglia accordare con essa poteri particolari, il nostro gruppo è contrario giacché pensiamo che siano più che sufficienti in materia i normali poteri dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. Noi riteniamo che il richiamo dell'articolo 668 del codice penale abbia il senso preciso del riferimento ad una ipotesi delittuosa prevista nel codice. È evidente che ci riferiamo a quanto di questa norma è costituzionale; se la Corte costituzionale dovesse dichiarare la illegittimità costituzionale di una parte di essa, è chiaro che cadrà anche il riferimento a tale parte. Il nostro è, quindi, soltanto un richiamo ad una disposi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

zione per il coordinamento. Accogliamo, quindi, pienamente, a questo riguardo, le dichiarazioni dell'onorevole Ferri.

Circa l'ultimo comma, crediamo non possa essere soppresso proprio per il coordinamento con il disposto dell'articolo 21 della Costituzione. È vero, infatti, che a tale articolo noi ci siamo richiamati; ma qui intendiamo prevedere e regolare con norme espresse il sequestro ed una misura amministrativa, cioè occorre evitare che il riferimento all'articolo 21 possa essere interpretato come esclusivo al comma che definisce il buon costume. Tutte le disposizioni, contenute nell'articolo 21, sono richiamate; e per la loro applicazione, il legislatore normale deve determinare gli strumenti che stiamo appunto apprestando.

PRESIDENTE. Il Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Condivido e trovo del tutto puntuale la dichiarazione del presidente della Commissione, cui mi associo. Il richiamo al contenuto del primo e del secondo comma dell'articolo 668 del codice penale ha un senso e può sussistere in quanto oggi la norma è quella. Se la Corte costituzionale si pronunzierà in senso difforme, ci si uniformerà al dettato della Corte. Mi associo anche a quanto è stato detto dal presidente della Commissione circa il mantenimento dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 13, testé letto.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma, comprensivo dell'emendamento del Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lajolo, Luciana Viviani, Natta, Seroni, Alicata, Ravagnan, Vestri e Liberatore propongono di

sostituirlo con il seguente altro, che dovrebbe comportare anche la sostituzione dell'articolo 15:

« Sono abrogati il regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge ».

L'onorevole Lajolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Riteniamo preferibile la formulazione da noi proposta all'articolo 14 del testo del Governo, secondo cui il regolamento di esecuzione dovrà essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Lajolo?

RICCIO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lajolo, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Paolicchi, Ferri, Matteotti Matteo, Mariani, Anderlini, Jacometti, Greppe, Di Nardo, Paolucci, Schiavetti, Borghese e Giolitti hanno dichiarato di trasformare l'emendamento aggiuntivo da essi presentato « Le disposizioni della presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1963 » nel seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato auspicabile il maturare di condizioni oggettive che impegnino la responsabilità privata dei produttori e degli autori nel rispetto delle norme costituzionali che si riferiscono allo spettacolo,

invita il Governo

a favorire la maturazione di queste condizioni per rendere possibile una più democratica organizzazione dello spettacolo, fatto salvo il problema dei minori ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Questo ordine del giorno è stato concordato fra i gruppi che, in diverso grado, fanno parte della maggioranza, come sostitutivo dell'emen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

damento presentato dal gruppo socialista che si riferisce alla fissazione di una data di scadenza della legge in discussione. L'accordo si fonda su due elementi: innanzi tutto sul riconoscimento dei limiti dell'attuale legge, e in secondo luogo sulla necessità conseguente di un ulteriore miglioramento per una più democratica organizzazione dello spettacolo in Italia. Ciò significa che si è verificata una concordanza tra i partiti che sostengono il Governo circa la volontà di arrivare a un miglioramento della legge oggi in discussione, e quindi di ritenere in qualche modo provvisoria questa legge: provvisoria non solo nel senso della provvisorietà che ha ogni legge, ma con una particolare accentuazione di provvisorietà e quindi con un particolare impegno a riesaminare la materia. L'ordine del giorno rappresenta un impegno dei gruppi che lo hanno concordato e costituisce anche una richiesta di impegno alle categorie cinematografiche a collaborare per la maturazione delle condizioni politiche che rendano possibile procedere a una organizzazione più democratica dello spettacolo.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Il mio gruppo intende presentare un emendamento a questo ordine del giorno. Noi eravamo favorevoli all'emendamento aggiuntivo dei colleghi socialisti, anzitutto perché esso si riporta al motivo di fondo per cui questa legge era stata accettata dai partiti che formano la convergenza di centro-sinistra. Quando la voce che sarebbe stata accettata da parte dei partiti che formano o appoggiano il Governo di centro-sinistra una legge non comportante l'abolizione totale della censura corse in tutti gli ambienti e su tutta la stampa, si seppe che questa legge doveva servire esclusivamente come « ponte », con un termine preciso. Si parlò in un primo tempo della fine del 1962; in un secondo tempo del 1963. Così si esprime il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani con i rappresentanti delle associazioni cinematografiche e così ripeté più volte il ministro Folchi. Ora vediamo cadere l'accordo, cui si era addivenuti da parte dei partiti di centro-sinistra, di conferire all'attuale disciplina il valore di legge-ponte per arrivare alla abolizione della censura. Non facciamo nostro l'emendamento socialista, ma presentiamo un emendamento all'ordine del giorno Paolicchi nel senso di aggiungergli, in fine, le parole: « entro e non oltre il 31 dicembre 1963 ».

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Noi siamo contrari all'ordine del giorno Paolicchi perché in esso si considera il provvedimento che stiamo per votare come una legge-ponte in vista della totale abolizione della censura, quasi che essa non fosse pienamente costituzionale e conforme all'articolo 21 della Costituzione. Non possiamo quindi che votare contro un ordine del giorno che riteniamo lesivo per la stessa legge che stiamo per approvare.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Avremmo votato contro l'emendamento, ma voteremo a favore dell'ordine del giorno Paolicchi, naturalmente con l'esclusione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Lajolo.

Le ragioni di questo nostro atteggiamento sono ovvie. Noi non desideriamo che quella che stiamo per approvare sia una legge a termine, dato che essa non disciplina in sé un termine. Non possiamo però non condividere lo spirito dell'ordine del giorno e l'augurio che la responsabilità dei produttori e degli artisti in genere sia tale da consentire loro di provvedere direttamente, con propria regolamentazione, all'autocontrollo. Di questa auspicata autocensura noi saremmo lieti e ci auguriamo che il Governo faccia di tutto per favorirla. In questo senso siamo favorevoli all'ordine del giorno.

Ci dichiariamo invece contrari all'emendamento comunista perché non si può prevedere quando i produttori avranno raggiunto quel senso di piena responsabilità che noi auspichiamo e che consenta loro di rispettare autonomamente le norme morali.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi corre l'obbligo di fornire una precisazione su quanto ha detto l'onorevole Lajolo a proposito di dichiarazioni che sarebbero state fatte dal Presidente del Consiglio e da me circa il carattere transitorio di questa legge.

Già nell'intervento di martedì scorso, a conclusione della discussione generale, feci chiaramente presente che solo confondendo i termini si era potuto parlare di legge-ponte. (*Proteste del relatore di minoranza Lajolo*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Noi abbiamo sempre pensato, e lo ripeto questa sera con piena responsabilità, che fosse auspicabile il raggiungimento da parte della categoria interessata del traguardo dell'autodisciplina. Abbiamo anche ricordato che da autorità molteplici e altissime venne sempre l'incoraggiamento a che il controllo e la vigilanza morale sui film venissero operati dalle stesse categorie che alla realizzazione del film partecipavano.

Questo tra l'altro lo manteniamo come un'aspirazione, anche se di recente si è, purtroppo, confusa in un certo senso l'idea, quando non si è più parlato di un'autodisciplina di categoria quale la intendevo io, cioè come strumento valido da realizzarsi a determinate condizioni e al quale poteva essere conferita o riconosciuta anche taluna potestà dello Stato, con particolare riguardo alla tutela di determinati beni morali e della sanità dei minori; ma si è parlato di una autodisciplina che avrebbe avuto carattere tutt'affatto privatistico e quindi non avrebbe potuto offrire nessuna di quelle garanzie alle quali crediamo condizionata la realizzazione dell'autodisciplina stessa.

Quindi non vi è alcuna possibilità di equivoco, perché non è chiara la sponda verso cui il ponte dovrebbe essere gettato. Questo non significa che io stesso non abbia avvertito i germi preziosi e fecondi che vi sono in questa legge per accelerare il processo di autodisciplina del primo tipo. Infatti la partecipazione di una rappresentanza qualificata e numerosa delle categorie nelle commissioni, ancorché non maggioritaria, indubbiamente rappresenta la realizzazione di un esperimento e quindi la possibilità di giungere più facilmente a quella soluzione di autodisciplina della categoria, che, per altro, presuppone larghezza di consensi, la redazione di un codice (il cosiddetto codice d'onore), la formazione di organi chiamati ad applicarlo, la certezza di applicazione delle decisioni di questi organi.

Tutto questo non può essere esattamente previsto, lo può essere ancor meno da un Governo e da una Camera che hanno alcuni traguardi anche in ordine di tempo. Trovo, pertanto, perfettamente intonato l'ordine del giorno di parte socialista quando invita il Governo a favorire la maturazione di queste condizioni; ma nessun termine potrebbe essere oggi previsto per poter garantire che queste condizioni siano realizzate, questo processo di maturazione abbia il suo sviluppo tecnico. Se si raggiungerà il risultato che tutti possiamo sinceramente augurarci, Par-

lamento e Governo, in quel momento non avremo che da prendere atto di questo nuovo atteggiamento della coscienza giuridica del paese, per poterlo realizzare in opportune strutture.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Le dichiarazioni del ministro contraddicono la realtà dei fatti e le stesse spiegazioni date dal Presidente del Consiglio. In effetti, le tre associazioni di categoria erano già concordi nel chiedere l'abolizione della censura e nel proporre un'autocensura che, evidentemente, non può essere codificata dallo Stato, ma proviene dai produttori.

Il ministro Folchi dice invece che la maturazione dovrebbe avvenire nel Governo. Da parte dei produttori, e soprattutto degli autori cinematografici, categorie che noi abbiamo difeso nel corso di tutta la discussione, vi era stato il raggiungimento di certe posizioni, accolte dal Governo con promesse precise, promesse che il regista Antonioni ha ribadito per iscritto su un giornale e che non sono state smentite; non lo potevano essere perché corrispondevano alla realtà di quello che era avvenuto in una riunione presso il Presidente del Consiglio.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Mi dispiace di dover smentire pubblicamente sia l'onorevole Lajolo, sia chi ha scritto quanto è stato da lui riferito. Fino ad ora non ne avevo avuto notizia, altrimenti l'avrei smentito prima. Se ogni giorno dovessi stare a smentire tutto quello che non riesco a leggere, è facile intuire dove si andrebbe a finire.

Devo precisare che in una riunione, tenuta per intendere le opinioni di tutti i competenti, si prospettò tra le varie ipotesi anche quella di un autocontrollo. Il ministro Folchi ha ricordato come a questa idea dell'autocontrollo non si era contrari, e molti tra di noi sono tuttora favorevoli. Devo però anche dire che nessun impegno fu preso con chicchessia, prima di tutto perché nessuno era in grado di prenderlo con noi; in secondo luogo perché in una cortese colazione fatta con questi attori, registi, autori, nessuno aveva la veste per arrivare a conclusioni del genere: era un'indagine di opinioni, per vedere dove stavano le resistenze all'autocontrollo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Dirò di più: i meno favorevoli all'autocontrollo erano i partecipanti a quella riunione non appartenenti al Governo.

Quindi non fu preso impegno in fatto di termine, né di ipotesi. Furono accertati questi stati di animo e si cercò (io personalmente cercai) di persuaderci che l'idea dell'autocontrollo era un'idea sana, benché alcuni dei presenti (non politici) fossero di parere opposto.

Nessun'altra determinazione fu presa in quella sede e il discorso non andò avanti, anche perché nel frattempo vennero le vicende politiche che tutti i colleghi conoscono, in base alle quali, nelle competenti sedi politiche, fu riesaminato questo problema e si arrivò a proporlo nei termini che la Camera ha in questi giorni accertato e valutato. Credo di non dovere, a questo punto, aggiungere altro a quello che ha già dichiarato il ministro competente, il collega Folchi, e che ripresenta nei termini più corretti e più esatti questa questione.

Il fissare dei termini significherebbe dare per accertata una maturità di opinione sull'autocontrollo. Non solo; ma vorrei dire di più: una delle principali preoccupazioni che espressero i produttori, i registi, gli autori, in nome delle categorie, di fronte alla possibilità di accedere all'autocontrollo, fu quella — così essi dissero — di non frapporte ostacoli all'avvicendamento alla ribalta o agli schermi di autori e di opinioni nuove. In altri termini, essi vedevano nell'autocontrollo una specie di difesa monopolistica degli «arrivati» rispetto ai nuovi. Restammo d'opinione che la materia dovesse essere approfondita.

Essendo così le cose, il fissare un termine vorrebbe dire dare già per acquisite le possibilità di raggiungere nel termine prescritto la maturazione richiesta.

LAJOLO, *Relatore di minoranza*. Coloro che erano dubbiosi sull'autocensura erano però favorevoli all'abolizione della censura.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Non li ho rivisti, quindi non so se da allora abbiano acceduto o meno a certe tesi.

Credo che a questo punto non si possa fare un dialogo con coloro che sono all'esterno del Parlamento: il dialogo va fatto con coloro che sono in aula e che legittimamente rappresentano tutte le opinioni e tutti i cittadini italiani.

MANCO. Gli impegni sono solo quelli consacrati nella legge.

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il problema è questo: il Governo favorisce o non il maturarsi nel paese di un'opinione capace di portare a un autocon-

trollo efficace? Io dico che negare questo impegno sarebbe un errore da parte nostra, e vorrei dire che questo impegno fa parte di quello generale del Governo di favorire ogni maturazione di opinione democratica nel nostro paese. (*Approvazioni al centro*).

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Anche dopo la precisazione del Presidente del Consiglio — e lo ringraziamo per essa — insisteremo per la votazione del nostro emendamento all'ordine del giorno Paolicchi, che tende a fissare un termine a questa legge; e dichiariamo che, laddove l'emendamento non fosse approvato dalla Camera, noi ci asterremmo dalla votazione dell'ordine del giorno. Desidero spiegare assai brevemente il perché.

Ritengo che la Camera debba essere grata, in un certo senso, al Presidente del Consiglio di essere intervenuto, perché credo che le cose che egli ha detto debbano essere poste con chiarezza.

Il punto della questione è che noi dobbiamo distinguere fra il problema della persistenza o meno della censura amministrativa preventiva, e l'altro sulla possibilità di sostituire questa censura amministrativa con altre forme le quali rispettino l'articolo 21 della Costituzione senza per altro essere collegate obbligatoriamente alla istituzione di un sistema di autocontrollo.

La posizione del nostro gruppo, a questo proposito, è chiara: noi non siamo contrari alla istituzione di determinate forme di autocontrollo, ma neghiamo, onorevole Presidente del Consiglio, che i due problemi possano e debbano essere collegati. Tutta la nostra battaglia è imperniata sulla illegittimità costituzionale di questo tipo di censura preventiva amministrativa, sulla sua inefficacia dal punto di vista della salvaguardia della morale, sul suo carattere negativo nei confronti della libertà di pensiero.

Per questo, secondo noi l'abolizione della censura preventiva amministrativa può essere subordinata alla verifica di quel fatto privato costituito dal raggiungimento da parte dei produttori e degli autori di forme di autocontrollo; mentre noi pensiamo che altri poteri dello Stato (noi avevamo proposto la magistratura) possano stabilire i criteri di intervento nella eventualità di reati ed agire in applicazione dello articolo 21 della Costituzione.

Inoltre, quando si riallaccia il problema del superamento della censura amministra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tiva preventiva alla possibilità di arrivare ad una forma di autocontrollo, noi avvertiamo, in verità, il pericolo che il problema della soppressione della censura preventiva amministrativa sia rinviato alle calende greche. Questo anche perché, come giustamente ha detto l'onorevole Fanfani, non è vero che nelle categorie degli autori cinematografici vi sia un orientamento favorevole alla istituzione di un determinato tipo di autocontrollo che rappresenterebbe il trasferimento dell'istituto censorio da organismi burocratici statali ad una sorta di ente corporativo delle varie categorie della produzione che da molti autori viene considerato altrettanto lesivo della libertà di espressione e di pensiero quanto l'istituto della censura preventiva amministrativa.

È per questo che la posizione del nostro gruppo è fermamente ancorata all'esigenza della soppressione della censura preventiva amministrativa. È per questo che noi chiediamo sia dato a questa legge un termine rigido perché la consideriamo come una soluzione non soddisfacente. È per questo che noi insistiamo sulla votazione del nostro emendamento. Qualora il nostro emendamento sia respinto noi ci asterremo sull'ordine del giorno presentato dai colleghi socialisti. Ci asteniamo perché non possiamo votare contro, in quanto noi siamo evidentemente favorevoli ad una formulazione che auspica la maturazione di una situazione diversa da quella attuale, ma non consideriamo sufficienti le garanzie richieste da quell'ordine del giorno e non riteniamo che questo possa concludere in modo coerente una battaglia condotta per la libertà dell'arte, della cultura, della circolazione delle idee. Alla fine di essa, noi desideriamo con coerenza ed energia riaffermare la nostra posizione di scontento, di critica e di opposizione a questa legge. In verità, ci saremmo augurati che anche altri gruppi, i quali questa stessa posizione di principio hanno espresso in questa Assemblea, avessero assunto coerentemente una posizione analoga alla nostra.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza*. Noi non siamo contrari alla sostanza dell'emendamento Lajolo al nostro ordine del giorno, tanto più che essa è la medesima del nostro emendamento trasformato poi in ordine del giorno. Ma il gruppo socialista non accetta l'emendamento e mantiene fermo il testo dell'ordine del giorno concordato con i partiti

che, in varia misura, fanno parte della maggioranza. Mi pare che il fatto politico importante stia in questo, nella votazione concordata dei partiti che fanno parte, in varia misura, della maggioranza. Ciò che conta a questo punto è la dichiarazione di volontà politica di questi partiti. La possibilità di procedere ad un ulteriore miglioramento della legge dipende, più che dalla fissazione di un limite temporale alla legge medesima, dalla volontà politica delle forze che sostengono questo Governo, volontà che è stata confermata da più parti e in più occasioni nel corso della discussione di questi giorni ed in modo autorevole poco fa con le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lajolo all'ordine del giorno Paolicchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Paolicchi ed altri, del quale ho dato poco fa lettura.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15, ultimo del disegno di legge.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge:

« La presente legge enterà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA. Parlerò per motivare brevemente il voto contrario del nostro gruppo. L'andamento della discussione, che ha tenuto impegnata la Camera per tre sedute consecutive, ha dimostrato e ha confermato l'esattezza del giudizio politico che il nostro gruppo ha espresso nella discussione generale: essere cioè questa legge frutto di un compromesso politico, fra i partiti che concorrono alla maggioranza governativa, ai danni della libertà di espressione artistica.

Infatti, rigettando quasi tutti gli emendamenti presentati, da noi e da altri gruppi, allo scopo di migliorarla, è venuta fuori una legge che si discosta assai poco, in molti casi addirittura peggiorandolo, dal disegno di legge Zotta, già così impopolare nel Parlamento e nel paese; si convalida cioè la censura preventiva affidata a commissioni che, anche se migliorate nella loro composizione, sono sempre commissioni che devono eser-

citare una funzione di controllo che noi riteniamo lesiva della libera espressione artistica. Si è lasciata all'esecutivo — e questo è il punto più grave — l'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione per quanto riguarda il concetto del buon costume il quale, anche se ha subito un lieve emendamento, resta però sempre nell'equivoco, tanto è vero che, già in questa Camera, nel corso della discussione, si sono manifestate interpretazioni sovente completamente diverse dal concetto fissato dall'articolo 21 della Costituzione.

Si è dato, per esempio, un ulteriore giro di vite, per quanto riguarda il conformismo dei nostri programmi radiofonici e televisivi: la norma che esclude dai programmi della radiotelevisione tutti gli spettacoli teatrali che non siano adatti ai minori degli anni 18, trasformerà rapidamente questo moderno strumento di diffusione della cultura in un ridicolo strumento che, praticamente, sarà adatto solamente per i minori.

Si sono adottate, nel corso della discussione di questa legge, misure altrettanto gravi per quel che riguarda l'elevamento dell'età dei minori ai fini della loro esclusione dagli spettacoli cinematografici. Noi riteniamo che tutto il complesso delle norme che riguarda la tutela dei minori, in definitiva, sia contro la nostra gioventù, in quanto si tratta di misure di carattere coercitivo, limitativo e negativo. Questa, a nostro giudizio, è una ipocrita manovra messa in atto per coprire l'assenza di una politica positiva in difesa della nostra gioventù e della nostra infanzia.

Siamo in un paese in cui la scuola versa in una crisi gravissima, dove c'è assenza totale di istituzioni sportive, ricreative, culturali per la gioventù. Oggi si tenta di coprire e di far dimenticare tale carenza che dura da circa quindici anni, facendo approvare una serie di norme che sono, in molti casi, addirittura aberranti.

Abbiamo visto poco fa il rigetto da parte della maggioranza della proposta tendente a fissare un termine di scadenza all'applicazione della presente legge. Anche qui è venuto meno un impegno che era stato preso in maniera esplicita, l'impegno cioè che questa fosse solo una legge-ponte, che avrebbe dovuto fissare il termine della sua estinzione.

Ebbene, il nostro voto contrario vuole ribadire che noi siamo fermamente contrari al mantenimento dell'istituto della censura amministrativa, che noi consideriamo uno

strumento non solo lesivo della libertà di espressione artistica, ma anche tale da alimentare, con la sua stessa presenza, tutta una cinematografia che ricorrerà alla facile pornografia proprio come mezzo di scambio favorito rispetto al cinema impegnato sul piano della circolazione delle idee. Noi siamo consapevoli di aver condotto in questa sede, come diceva poc'anzi il compagno onorevole Alicata, una strenua lotta per la libertà dell'arte. Non ci preoccupiamo del fatto di essere rimasti soli o quasi in questa Assemblea a condurre la battaglia decisiva; non ci preoccupiamo del fatto di esser rimasti soli o quasi a dare voto negativo a questa legge. Sappiamo che, anche se in Parlamento oggi siamo isolati, ciò avviene perché alcuni gruppi politici che erano sulle nostre stesse posizioni fino a ieri, oggi le hanno abbandonate. Siamo però consapevoli di essere in maggioranza e di esprimere con questa nostra posizione politica l'aspirazione dei più rispettabili ambienti intellettuali del nostro paese, dal mondo del cinema a quello del teatro, i quali, proprio mentre questa legge veniva discussa in Parlamento, si sono riuniti a Roma e hanno ribadito il loro fermo proposito di continuare la lotta per l'abolizione della censura amministrativa.

Noi siamo, lo ribadiamo, per una effettiva tutela della morale e del buon costume, affidata però alla magistratura, cioè all'organo che ha costituzionalmente il compito di prevenzione in questo settore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi sappiamo che la cinematografia italiana è, nella quasi totalità, contraria a questa legge che si sta per varare, e si tratta proprio del cinema più impegnato, quello ricco di idee, quello che oggi, attraverso le sue opere, sta conquistando grande prestigio nel mondo.

Vogliamo ricordare che appunto in questi giorni abbiamo avuto una nuova prova di quale sia il suo prestigio e la sua autorità nel mondo intero: l'assegnazione dell'*Oscar* a una attrice italiana, interprete di un film italiano, un film che per giunta è una violenta condanna della guerra.

Ci dobbiamo rammaricare a questo proposito che Sophia Loren non abbia neppure ricevuto un cenno di congratulazioni da parte del nostro ministro dello spettacolo, che non ha pronunciato una sola parola per sottolineare questo riconoscimento del valore artistico della nostra produzione.

Ecco anche perché, dando il nostro voto contrario, noi sentiamo di rappresentare questo cinema che respinge con validi mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tivi la censura amministrativa e prendiamo l'impegno di continuare con maggior forza e decisione la lotta perché al più presto anche la censura amministrativa possa essere definitivamente eliminata. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la nomina dei magistrati presidenti delle commissioni di revisione da parte del Consiglio superiore della magistratura fa presumere che per le prime settimane di entrata in vigore della nuova legge sarà impossibile che le commissioni stesse siano costituite; pertanto, allo scopo di non creare un vuoto dannoso anzitutto alla produzione cinematografica, propongo, insieme con i colleghi Borin e Simonacci, la seguente norma transitoria:

« Le commissioni istituite a norma della legge 20 dicembre 1960, n. 958, eserciteranno le loro funzioni fino ad un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

È evidente che queste commissioni applicheranno le norme della legge nuova.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è d'accordo.

Vorrei cogliere l'occasione per rettificare un errore certamente involontario della onorevole Viviani che ha parlato testè. Ho già spedito un telegramma con il quale mi sono rallegrato con la leggiadra e valorosissima attrice che ha ottenuto l'*Oscar*, sottolineando questo notevole successo per il cinematografista italiano. Desidero anzi aggiungere che il mio rallegramento e il mio compiacimento sono estesi al regista e al produttore, così come è mio dovere.

VIVIANI LUCIANA. Ne prendo atto. Sulla stampa non l'avevo rilevato.

BARZINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZINI, *Relatore di minoranza*. La tarda ora non mi consente di riepilogare compiutamente le ragioni storiche, ideali, filosofiche e politiche che inducono i liberali degni di questo nome a votare contro qualsiasi legge di censura. D'altra parte, queste ragioni sono state già illustrate da colleghi di questa Camera anche del gruppo socialista, fra gli altri dall'onorevole Paolicchi, che ha fatto un discorso che poteva essere sottoscritto anche da noi. Vi è da notare la diffe-

renza che distingue la posizione del nostro gruppo da quella di coloro che in questo momento stanno per votare contro la legge sulla censura. Noi, diversamente da altri, siamo contro la censura sia che siamo al Governo sia che siamo all'opposizione. Siamo preoccupati inoltre per le conseguenze giuridiche dell'ambiguità con cui si è voluto redigere le norme più vitali di questa legge, soprattutto per il concetto di « buon costume », volutamente lasciato nell'incertezza e quindi alla valutazione *incidenter tantum* della magistratura. Ci preoccupa soprattutto il fatto che la legge oggi certamente applicata da un Governo, animato da sentimenti democratici, animato da amore per la libertà governata dalla legge, potrebbe col mutare delle vicende umane e politiche essere interpretata in modo oppressivo per il paese. Abbiamo già visto in Italia leggi fatte da democratici e liberali essere interpretate ad un certo punto illiberalmente ed antidemocraticamente.

Per tutte queste ragioni dichiaro a nome del mio gruppo che voteremo contro la legge che mantiene la censura per il cinematografo.

FERRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Non è questa evidentemente l'ora di polemiche storiche con il collega Barzini né con la collega Luciana Viviani. Il collega Barzini ha dimenticato che ancora nello scorso dicembre i senatori liberali — non molti, per la verità, ma comunque sempre rappresentanti del partito liberale — si sono astenuti sul disegno di legge che ha preso il nome del senatore Zotta e che era certamente assai più illiberale di quanto non sia il disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Dopo questa sola precisazione, mi limito a richiamarmi alle ragioni di ordine politico generale e alla valutazione di quanto vi è di miglioramento in questa legge, nonché alla riaffermazione della nostra posizione di principio che ho avuto l'onore di esporre alla Camera in sede di votazione sull'articolo 1, confermando che il gruppo socialista si asterrà sul presente disegno di legge.

CALABRÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ. Voteremo contro il disegno di legge. Noi siamo per una censura amministrativa. Non possiamo però accettare che la censura amministrativa sia limitata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

al buon costume nel senso molto vago e generico proposto da questa legge.

Sono sicuro che nel futuro le stesse esigenze suggeriranno al Parlamento italiano di modificare la legge che in questo momento variamo perché essa è destinata a non soddisfare nessuno: non sodisferà in primo luogo le categorie dei produttori, dei registi, ecc., ma soprattutto non sodisferà la pubblica opinione che non sentirà protetti e tutelati quei valori morali che noi volevamo esplicitamente salvaguardare, inserendone l'elencazione nella legge.

In Italia, con questa legge, i valori religiosi, i valori morali, il culto della patria, della famiglia, saranno meno tutelati che in quegli stessi paesi dove non esiste alcuna censura preventiva.

In paesi quali l'Inghilterra, gli Stati Uniti ed il Giappone, ad esempio, quegli stessi principi per i quali noi ci siamo qui battuti sono serissimamente tutelati e difesi. Possiamo per nostra nozione tranquillamente affermare che è bensì vero che in Inghilterra non vi è censura preventiva, ma che è altrettanto vero che è sufficiente la disposizione di un sindaco in una contea per fermare un film a difesa appunto di quei valori per i quali noi ci siamo qui energicamente battuti.

Noi pensiamo dunque, dicevo, che tutto ciò sospingerà ben presto a modificare una simile legge, cui dovrà essere sostituito un ben diverso ordinamento, improntato a principi meglio enunciati e meglio tutelati.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Questa sera non concludiamo soltanto un lungo ed appassionato dibattito che in quest'aula si è protratto per circa due settimane, ma chiudiamo una polemica che la parte laica tiene accesa da anni nei confronti dei cattolici e che è divampata con sempre maggiore violenza ogni volta che si è stati costretti a prorogare l'attuale sistema del controllo preventivo sugli spettacoli.

Sotto questo profilo si è compiuto certo un buon lavoro che avrà contribuito a rasserenarci e ad eliminare uno dei maggiori ostacoli all'inizio dell'ulteriore progresso nella libertà.

Quanto ci costa, a prezzo di quali cedimenti siamo giunti in porto? Ci si è legittimamente domandato anche da alcuni colleghi del nostro gruppo. A tutti gli amici, presi dal comprensibile impegno della difesa di principi

fondamentali che si credevano minacciati, possiamo dire una parola tranquillante. Abbiamo ottenuto quanto con nessun'altra formula governativa ipotizzabile avremmo potuto realizzare.

Questa conclusione possiamo trarre con sicurezza dopo l'atteggiamento tenuto in questo dibattito dal partito liberale italiano.

Bisogna dare subito atto a questo partito non soltanto della coerenza della sua impostazione, ma anche della maniera leale con la quale conduce la sua opposizione. Sarebbe stato facile ad un gruppo spregiudicato convertirsi alla censura: gli argomenti per giustificare il ripensamento sarebbero stati trovati a piene mani da politici e giuristi di valore quali i colleghi liberali. L'effetto sarebbe forse stato l'introduzione di un cuneo fra le stesse nostre file, con grave pericolo per la formula governativa.

Ma il partito liberale italiano preferisce affrontare il centro sinistra sui più difficili campi della programmazione globale, della politica fiscale, delle regioni e così via: una simile opposizione costituzionale e leale non potrà non risultare positiva per l'avvenire del paese.

Intanto, per altro, giustifica la nostra affermazione per la quale non vi erano in Parlamento forze sufficienti per far passare non solo un controllo amministrativo di più vasta portata, ma neanche una qualunque forma attenuata di censura, se non al di fuori dei limiti delle alleanze democratiche.

La fedeltà all'impegno assunto dai partiti che sono al Governo e la volontà politica del partito socialista italiano di veder attuato il programma enunciato dall'onorevole Fanfani, hanno reso possibile ciò che lo schieramento parlamentare non lasciava sperare.

A questo punto la dichiarazione di voto favorevole potrebbe aver termine per la imponenza dell'argomentazione, se non dovessi aggiungere una parola rassicurante anche per chi non si intende di alchimie parlamentari, fuori di qui. Non si è ceduto nulla dei principi. Non sul tema dell'ammissibilità del controllo amministrativo preventivo. Sarebbe fuor di luogo ripetere le dissertazioni giuridiche ampiamente fatte nel dibattito sulla interpretazione della Costituzione. È risultata problematica la tesi di una interpretazione dell'articolo 21 (ultimo alinea) nel senso che la censura sia obbligatoria, e nessuno ha seriamente discusso della « facoltà » del legislatore di operare un controllo preventivo e di fissarne i limiti. La tesi di incostituzionalità si è infranta nelle mani di quegli stessi suoi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

assertori che finivano poi per ammettere il controllo in rapporto alla età degli spettatori.

Se la censura fosse incostituzionale non dovrebbe essere ammessa neppure a garanzia dei ragazzi.

È per questo che la restrizione della censura sugli spettacoli teatrali e la discriminazione limitata all'età non solo non rappresentano una breccia nel principio, ma lo riconfermano in tutta la sua estensione. La valutazione squisitamente politica e contingente della inutilità dell'intervento preventivo dello Stato sugli spettacoli teatrali diretti non a masse di cittadini, bensì a pochi esperti dalla formazione stratificata (o positiva e quindi inattaccabile dalla lusinga del mal costume; o negativa e quindi non suscettibile di corruzione), è atteggiamento del legislatore nell'esercizio della facoltà accordata dalla costituzione, non rinuncia alla sua attuazione. Se altri sostiene il contrario non perciò riteniamo infirmata la nostra tesi.

Resta per noi il fatto che un controllo per il teatro, anche se compresso, è rimasto.

I limiti oggettivi del campo censorio neppure sono stati ristretti. L'«esclusivamente» riferito al concetto del buon costume di cui all'articolo 21 della Costituzione può suonare all'orecchio di un sensibile giurista, quale l'onorevole Scalfaro, come un sibilo di locomotiva interpolato in uno spartito di Bach, ma non servirà mai a degradare il concetto di buon costume accolto dalla Costituzione all'accezione penalistica del buon costume. Onde la morale naturale definita da chi dovrà interpretare la Costituzione, è protetta.

La formazione della commissione e il giudizio del Consiglio di Stato garantiscono la prevalenza nella decisione finale di cittadini ed organi non interessati.

Il rifiuto dell'apposizione di un termine finale alla legge esclude l'adesione cieca al pur augurabile sopravvenire di un sistema di autocensura. Nessun cedimento, dunque.

Permettetemi, per finire, un'ultima considerazione.

Troppe volte posizioni astratte e precostituite, alimentando le polemiche, rischiano di oscurare gli aspetti sostanziali del nostro lavoro.

Se per l'aspirazione ideale cui la nostra parte si richiama noi abbiamo messo in questa discussione tutta la nostra sofferta passione, siamo anche persuasi che ben al di là del nostro gruppo in un assai più vasto schieramento del Parlamento e del paese, trova ora e domani profonda rispondenza l'impegno di tutelare il costume e la sanità

morale del nostro popolo e di difendere nei giovani ogni patrimonio di idealità e di moralità.

Questo il vero senso della nostra battaglia e del nostro impegno. Vorremmo, infine, rivolgere al Governo la raccomandazione che le autorità che dovranno fare rispettare la legge siano rigorosamente impegnate a ciò e particolarmente a vigilare sull'ingresso nei cinema ai minori dando esemplari punizioni ai trasgressori che temiamo non siano rari.

Confermiamo il nostro voto favorevole, sodisfatti del nostro impegno e del nostro lavoro, auspicando che anche la soluzione di questo non facile problema possa agevolare l'ulteriore realizzazione del programma del Governo nell'interesse dello sviluppo morale, economico e sociale del popolo italiano. (*Applausi al centro*).

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Io avrei rinunciato alla parola se non avessi ascoltato la contraddittoria dichiarazione di voto del rappresentante della democrazia cristiana. L'onorevole Russo Spina dice che il suo partito, in nome dei suoi sacri principi, non rinuncia a nulla in materia di tutela del buon costume e dei valori morali.

L'onorevole Russo Spina ha poi affermato, se ho ben compreso, che la democrazia cristiana prende atto della buona volontà del partito socialista di fare passi avanti sul piano della comprensione, dell'incontro, dell'abbraccio. In realtà con questa legge la democrazia cristiana fa una concessione all'impostazione socialcomunista.

Il nostro voto contrario si differenzia nettamente, nella sostanza se non nella forma, da quello del partito liberale, che vien meno al suo dovere di salvaguardare il costume, in un momento in cui la democrazia cristiana si rifiuta di farlo, dall'aggressione dei socialcomunisti. Il partito liberale in sostanza si allinea con i comunisti per sostenere, come ha fatto l'onorevole Barzini, che non vi debba essere alcun freno all'immoralità, alcuna censura, come se il decadimento del costume la rappresentazione dell'orrido, l'annientamento dei valori nazionali fossero opera d'arte! Questa tesi è stata sostenuta ieri sera alla televisione dall'onorevole Togliatti ed è stata fatta propria anche dal partito liberale.

Dinanzi a questo stato di cose non ci accuserete di fascismo, onorevoli colleghi, se vi diciamo che oggi ancor più di ieri sarebbe

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

stata necessaria la censura, proprio per salvaguardare il costume in decadenza e per tutelare da un'aggressione continua i fondamentali valori della nazione.

Una prima concessione è stata fatta in materia di censura sul teatro, essendosi consentita la rappresentazione di opere moralmente discutibili se non addirittura assurde; in questo modo si apre la strada all'accoglimento della seconda richiesta dei social-comunisti, tendente a sopprimere la censura anche nel settore della cinematografia.

Per ragioni eminentemente ed esclusivamente morali noi votiamo dunque contro questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione la norma transitoria proposta dal relatore per la maggioranza:

« Le commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, eserciteranno le loro funzioni sino ad un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato fra breve a scrutinio segreto.

Mi corre l'obbligo di far presente alla Camera, ai fini del coordinamento, che nell'articolo 12-ter si parla di « buon costume ». Ritengo che, per armonia legislativa, si debbano aggiungere all'articolo 12-ter le parole: « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 », che fa riferimento all'articolo 21 della Costituzione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro assorbite dal testo approvato le proposte di legge Simonacci e Borin (1778) e Gagliardi ed altri (3031).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Revisione dei film e dei lavori teatrali »
(Modificato dal Senato) (713-B).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	460
Votanti	412
Astenuti	48
Maggioranza	207
Voti favorevoli	235
Voti contrari	177

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Barberi Salvatore
Agosta	Barbi Paolo
Aimi	Barbieri Orazio
Alba	Bardini
Alberganti	Baroni
Aldisio	Barontini
Alessandrini	Bartesaghi
Alicata	Bartole
Amadei Giuseppe	Barzini
Amadeo Aldo	Basile
Amatucci	Battistini Giulio
Ambrosini	Beccastrini Ezio
Amendola Giorgio	Bei Ciufoli Adele
Amendola Pietro	Belotti
Amiconi	Beltrame
Amodio	Berloffa
Andreucci	Béry
Angelini Giuseppe	Bersani
Angelini Ludovico	Bertè
Angelucci	Bertinelli
Angioy	Bettiól
Antoniozzi	Biaggi Francantonio
Arenella	Biaggi Nullo
Ariosto	Biagioni
Armani	Bianchi Fortunato
Armato	Bianchi Gerardo
Armosino	Bianco
Audisio	Biasutti
Babbi	Bigi
Baccelli	Bignardi
Badaloni Maria	Bima
Badini Confalonieri	Bisantis
Baldelli	Bóidi
Baldi Carlo	Boldrini
Barbaccia	Bolla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Bologna	Cortese Guido	Fusaro	Malagodi
Bonomi	Cossiga	Gagliardi	Malfatti
Bontade Margherita	Cotellessa	Galli	Manco Clemente
Borellini Gina	Covelli	Gaspari	Mannironi
Borin	Curti Aurelio	Gatto Eugenio	Marchesi
Bovetti	Dal Falco	Gerbino	Marenghi
Bozzi	D'Ambrosio	Germani	Mariconda
Breganze	Dami	Giglia	Marotta Vincenzo
Brighenti	Daniele	Gioia	Martina Michele
Brusasca	Dante	Giorgi	Martinelli
Bucciarelli Ducci	D'Arezzo	Gitti	Mattarella Bernardo
Bufardeci	De Capua	Gomez D'Ayala	Mattarelli Gino
Buffone	De' Cocci	Gonella Giuseppe	Mazza
Busetto	Degli Occhi	Gonella Guido	Mazzoni
Buttè	De Grada	Gorreri Dante	Mello Grand
Buzzelli Aldo	De Leonardis	Gorrieri Ermanno	Merenda
Buzzetti Primo	Delfino	Gotelli Angela	Merlin Angelina
Buzzi	Delle Fave	Granati	Messinetti
Caiati	Del Vecchio Guelfi	Grasso Nicolosi Anna	Miccolis Maria
Caiazza	Ada	Graziosi	Miceli
Calabrò	De Maria	Grezzi	Micheli
Calasso	De Marsanich	Grifone	Migliori
Calvaresi	De Marzi Fernando	Grilli Antonio	Minella Molinari An- giola
Calvi	De Meo	Grilli Giovanni	Misasi Riccardo
Canestrari	De Michieli Vitturi	Guerrieri Emanuele	Misefari
Caponi	De Pasquale	Guerrieri Filippo	Monasterio
Cappugi	Diaz Laura	Guidi	Montanari Otello
Caprara	Di Benedetto	Gullo	Montanari Silvano
Carcattera	Di Giannantonio	Gullotti	Monte
Carra	Di Leo	Helfer	Montini
Carrassi	Di Luzio	Ingrao	Moro
Casati	Di Paolantonio	Invernizzi	Nanni Rino
Castelli	Dominedò	Iozzelli	Nannuzzi
Castellucci	Donat-Cattin	Isgrò	Napolitano Francesco
Cavazzini	D'Onofrio	Jervolino Maria	Napolitano Giorgio
Ceccherini	Dosi	Kuntze	Natali Lorenzo
Céngarle	Elkan	Laconi	Natoli Aldo
Ceravolo Mario	Ermini	Lajolo	Natta
Cerreti Alfonso	Failla	La Malfa	Negrari
Cerreti Giulio	Fanelli	La Penna	Negrini
Cervone	Fanfani	Larussa	Nicoletto
Chiatante	Ferrara	Lattanzio	Nicosia
Cianca	Ferrari Aggradi	Leccisi	Nucci
Cibotto	Ferrari Francesco	Leone Francesco	Orlandi
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Ferrari Giovanni	Leone Raffaele	Pajetta Gian Carlo
Clocchiatti	Fiumanò	Liberatore	Pajetta Giuliano
Codacci Pisanelli	Foderaro	Li Causi	Palazzolo
Colasanto	Fogliazza	Limoni	Papa
Colleoni	Folchi	Lombardi Giovanni	Patrini Narciso
Colleselli	Forlani	Lombardi Ruggero	Pedini
Colombi Arturo Raf- faello	Fornale	Longo	Pella
Colombo Emilio	Foschini	Longoni	Pellegrino
Colombo Vittorino	Fracassi	Lucchesi	Pennacchini
Compagnoni	Francavilla	Lucifredi	Perdonà
Conci Elisabetta	Franceschini	Lupis	Petrucchi
Cortese Giuseppe	Franco Raffaele	Macrelli	Pezzino
	Franzo Renzo	Magno Michele	Piccoli
	Frunzio	Magri	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Pirastu	Scfolis
Pitzalis	Sciorilli Borrelli
Polano	Sedati
Prearo	Segni
Preziosi Olindo	Semeraro
Pucci Anselmo	Sforza
Pucci Ernesto	Silvestri
Pugliese	Simonacci
Quintieri	Sinesio
Radi	Sodano
Raffaelli	Soliano
Rampa	Sorgi
Rapelli	Spadazzi
Raucci	Spádola
Ravagnán	Spallone
Re Giuseppina	Spataro
Reale Giuseppe	Speciale
Reale Oronzo	Sponziello
Repossi	Storchi Ferdinando
Resta	Sullo
Restivo	Sulotto
Riccio	Tambroni
Ripamonti	Tantalo
Rivera	Taviani
Rocchetti	Terragni
Roffi	Terranova
Romagnoli	Tesauro
Romanato	Titomanlio Vittoria
Romano Bartolomeo	Togni Giulio Bruno
Romeo	Togni Giuseppe
Romualdi	Tognoni
Rossi Maria Madda- lena	Tonetti
Rossi Paolo	Tóros
Rossi Paolo Mario	Tozzi Condivi
Rumor	Trebbi
Russo Carlo	Trombetta
Russo Salvatore	Truzzi
Russo Spena Raf- faello	Turnaturi
Sabatini	Vacchetta
Salizzoni	Valiante
Salutari	Valsecchi
Sammartino	Vedovato
Sanfilippo	Venegoni
Sangalli	Veronesi
Santarelli Enzo	Vestri
Santarelli Ezio	Vetrone
Saragat	Vicentini
Sarti	Vidali
Scaglia Giovanni Bat- tista	Villa
Scalfaro	Vincelli
Scarlato	Viviani Arturo
Scarpa	Viviani Luciana
Scelba	Volpe
Schiavon	Zaccagnini
Schiratti	Zanibelli
	Zoboli
	Zugno

Si sono astenuti:

Aicardi	Gaudioso
Alessi Maria	Greppi
Amadei Leonetto	Guadalupi
Anderlini	Jacometti
Angelino Paolo	Landi
Armaroli	Lenoci
Avolio	Lizzadri
Berlinguer	Lombardi Riccardo
Bettoli	Luzzatto
Bogoni	Magnani
Borghese	Mancini
Cattani	Mariani
Ceravolo Domenico	Matteotti Matteo
Codignola	Menchinelli
Colombo Renato	Paolicchi
Comandini	Paolucci
Concas	Pinna
De Lauro Matera Anna	Savoldi
De Martino Francesco	Scarongella
De Pascalis	Schiavetti
Di Nardo	Valori
Faralli	Vecchietti
Ferri	Venturini
Franco Pasquale	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballesi	Martino Edoardo
Cassiani	Martino Gaetano
Dal Cantón Maria Pia	Origlia
De Martino Carmine	Pintus
Durand de la Penne	Rubinacci
Ferrarotti	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti	Savio Emanuela
Erisia	Viale

(concesso nella seduta odierna):

Bucalossi

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che la VI Commissione (Finanze e tesoro) nella riunione di domattina esaminerà, in sede referente, i disegni di legge:

« Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile della categorie *A* e *B* » (*Approvato dal Senato*) (3724);

« Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (*Approvato dal Senato*) (3725).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

Data l'urgenza, ritengo opportuno proporre che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente e che i due provvedimenti siano iscritti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sulla formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che domani vi saranno due sedute e che in quella pomeridiana, dopo l'esame di due disegni di legge finanziari per i quali è stata or ora autorizzata la relazione orale, dovrà essere ripresa la discussione delle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge sugli organici della magistratura.

A questo proposito sottolineo la necessità di una decisione urgente del Parlamento, da molto tempo ormai sollecitata dai magistrati; e che, se un'intesa già raggiunta in Commissione incontrerà il favore dell'Assemblea, potrà essere presa domani stesso.

BREGANZE. Mi riservo di fare domani una completa esposizione all'Assemblea a nome della Commissione giustizia, in vece del presidente della stessa onorevole Cassiani, malato, cui rivolgo un cordiale augurio.

PRESIDENTE. Mi associo, anche a nome di tutti i colleghi, alle espressioni di augurio per il presidente della Commissione, Cassiani.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Auguro anche io un pronto ristabilimento al collega Cassiani. Desidero inoltre raccomandare agli onorevoli deputati una sollecita decisione sul problema degli organici della magistratura.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Trasformazione del liceo musicale pa-reggiato « Niccolò Piccinni » di Bari in conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3706) (*Con parere della I e della V Commissione*);

DI LEO e GIGLIA: « Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e

direttivo, agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici » (3709) (*Con parere della I Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

ARMATO ed altri: « Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario » (3679).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ALPINO e BADINI CONFALONIERI: « Norme concernenti gli applicati di segreteria degli istituti tecnici e delle scuole tecniche statali prestanti servizio con funzioni di segretario economo » (3699) (*Con parere della V e della VIII Commissione*);

BIGNARDI ed altri: « Disposizioni a favore del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore » (3708) (*Con parere della VIII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

AVOLIO e GRIFONE: « Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il vino e i vini spumanti in bottiglia » (3554) (*Con parere della V e della XII Commissione*);

« Modifica dell'articolo 68 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige » (*Approvato dal Senato*) (3717) (*Con parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

RAMPA ed altri: « Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare » (*Urgenza*) (3027) (*Con parere della V Commissione*);

BERTÈ ed altri: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (*Urgenza*) (3485) (*Con parere della V Commissione*);

BALDINI: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3721);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

CIBOTTO ed altri: « Norme a tutela della funzionalità di alcune particolari cooperative edilizie » (3695) (Con parere della II Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

AMICONI ed altri: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo » (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3718) (Con parere della I e della V Commissione);

alla XIV Commissione (Igiene e sanità):

CERAVOLO MARIO: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (3692);

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

« Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità » (Approvato dal Senato) (3716) (Con parere della VII Commissione).

Trasmissione dal Senato. e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge approvato da quella IV Commissione:

« Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3750).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla VII Commissione (Difesa) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge De' Cocci: « Adeguamento dell'indennità militare speciale all'arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2048), già assegnata alla VII Commissione (Difesa) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 3750, testé

deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge De' Cocci debba essere deferita alla predetta Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Calabrò ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la proposta di legge: « Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco » (3503).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della sanità, per conoscere se, di fronte al diffondersi delle frodi alimentari e per la conseguente necessità di un efficiente controllo sulla produzione e sulla distribuzione degli alimenti, non creda indispensabile provvedere ad un rapido, decisivo potenziamento degli organismi destinati al servizio di sorveglianza e di repressione, che fanno parte direttamente ed indirettamente della organizzazione sanitaria dello Stato.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere il pensiero del ministro sulla attuale situazione di queste strutture di protezione sanitaria, la cui riconosciuta debolezza, a loro parere, non consente una efficiente applicazione delle leggi esistenti, e tanto meno consentirà l'applicazione reale dei provvedimenti che il Parlamento sta attualmente elaborando.

(4752) « ANGELINI LUDOVICO, SANTARELLI EZIO, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, MONTANARI OTELLO, CAPONI, BORELLINI GINA, MESSINETTI, BARBIERI ORAZIO, CERRETI GIULIO, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, al fine di conoscere se non intenda intervenire sollecitamente e validamente per indurre la direzione delle ferrovie Calabro-Lucane al rispetto del libero esercizio del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

diritto di sciopero da parte di quei lavoratori, che da alcuni giorni sono scesi in lotta per delle rivendicazioni sostenute dalla più vasta unità nell'azione sindacale;

per inibire che la situazione di permanente pericolo, a cui sono costretti ad esporsi giornalmente quanti, studenti, lavoratori e cittadini sono nella inderogabile necessità di viaggiare su quelle linee, sia ancora irresponsabilmente aggravata per l'assunzione di personale inesperto, assunzione fatta in questi giorni dalla direzione, decisa come è di spuntarla con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi costo con i lavoratori in lotta;

se non ritiene che quella direzione è incoraggiata a ricorrere ad ogni arbitrio ed a ogni mezzo dalla forza che quella società ha nel mantenere ad oggi la concessione della gestione di quelle linee ferrate a malgrado il suo stato cronico di inadempiente e le conseguenze derivatane, ultima in ordine di tempo la sciagura ferroviaria del ponte sulla Fiumarella.

(4753)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere se ritengano compatibile con l'imminente Concilio ecumenico vaticano II, che riunirà a Roma i vescovi di tutto il mondo cattolico, nonché con le buone relazioni esistenti tra il Governo italiano ed il governo spagnolo, il raduno che si svolgerà a Roma il 13 e 14 aprile 1962, denominato " Incontro internazionale per la libertà del popolo spagnolo " »;

per sapere se sia a loro conoscenza che a detto incontro, reclamizzato da oltre tre mesi da radio Mosca e da altre 20 emittenti di oltrecortina, partecipano rappresentanze delle " Brigate internazionali ", proprio mentre in Vaticano sono in corso ben 800 cause di beatificazione per suore, preti e laici di religione cattolica, massacrati dalle formazioni rosse durante la guerra di Spagna; e, cosa ancor più grave, che il discorso di apertura di questo pronunciamento contro l'attuale governo spagnolo sarà tenuto dall'onorevole Nenni, *leader* di un partito che appoggia apertamente l'attuale Governo, per cui ne potrebbe risultare un atteggiamento di intromissione dell'Italia nei fatti interni di un paese amico.

(4754)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-

nistro della pubblica istruzione, per conoscere il pensiero del Governo dinanzi alla sempre più pesante crisi della scuola italiana, aggravata, in questi ultimi tempi, dallo stato di mortificazione e di disagio in cui versa la benemerita categoria degli insegnanti, di ogni ordine e grado, culminato con l'astensione dalle lezioni, in seguito al mancato accoglimento da parte del Governo di una serie di legittime richieste, prima fra le quali la concessione dell'assegno integrativo.

(4755) « GRILLI ANTONIO, ROBERTI, ALMIRANTE, DE MICHELI VITTURI, NICOSIA, SPONZIELLO, DELFINO, CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE, DE VITO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se gli consti che i capi degli uffici giudiziari del distretto di Trento, su direttive emanate dal presidente della sezione della Corte di appello dottor De Bagis, hanno incaricato notai e segretari comunali, anche di comuni non sedi di ufficio giudiziario, di esercitare, in modo continuativo e per tutta la durata dello sciopero nazionale in corso dei cancellieri e segretari giudiziari, le funzioni dei cancellieri e segretari giudiziari; e ciò in abnorme applicazione dell'articolo 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, il quale prevede che si possa far ricorso all'opera di un notaio oppure del segretario comunale del comune sede dell'ufficio giudiziario, e solo per il caso di urgente necessità;

, se sia informato che con uno di tali provvedimenti è stato chiamato il segretario di un comune diverso da quello dell'ufficio giudiziario a sostituire continuativamente i funzionari giudiziari per la ricezione di tutti gli atti presentati dalle parti;

se gli consti che con lo stesso sistema sono stati rilasciati anche a privati certificati non urgenti, come certificati penali, carichi pendenti, ecc.

se non ritiene che con tali illegittimi provvedimenti dei suddetti capi di uffici giudiziari non sia stato leso il diritto di sciopero esercitato dai funzionari giudiziari per esclusivi motivi economici, ai sensi di una precisa norma costituzionale;

se non ritiene, infine, che gli atti ricevuti e compiuti con il concorso di persone illegittimamente investite di funzioni altrui debbano considerarsi inefficaci od irregolari; e per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sanare le irregolarità medesime

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

e per evitare che le stesse possano verificarsi in futuro.

(4756) « BALLARDINI, LUCCHI, LUZZATTO, PINNA, GIOLITTI, GREPPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario disporre una severa inchiesta allo scopo di accertare le responsabilità in ordine alle vicissitudini che hanno tormentato la commissione d'esame per il concorso magistrale in provincia di Ascoli Piceno;

se è a conoscenza che sin dall'inizio degli esami di concorso, sono stati sostituiti quattro membri della commissione, compromettendo gravemente il principio della identità di giudizio per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta;

se è a conoscenza che il 17 aprile 1962, inoltre, venivano annunciate le dimissioni dello stesso presidente della commissione giudicatrice del concorso, professor Domenico Martella, preside del liceo ginnasio di Viterbo;

se non ritenga che su questa vicenda debba essere fatta luce completa nell'interesse della scuola e per la serenità dei candidati al concorso magistrale nella provincia di Ascoli Piceno.

(4757) « GRILLI ANTONIO, DE MICHELI VITURI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene urgente predisporre una inchiesta alla Casa dello studente Giovanni Miranda di Napoli dove da vari mesi gli studenti ospiti sono costretti a condurre una viva agitazione per richiamare l'attenzione della opinione pubblica e degli organi competenti sulla gravità di un regime interno che tende a trasformare una casa che ospita un gruppo di studenti fra i più meritevoli, in un carcere o riformatorio.

(4758) « VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione e il ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere se non intendano riesaminare, con tutta l'urgenza che il problema richiede, le posizioni relative alla corresponsione dell'assegno integrativo temporaneo al personale insegnante della scuola primaria, secondaria ed artistica.

« L'interrogante chiede di conoscere se, anziché formulare inutili proposte sul tipo di

quella del dopo-scuola di Stato, non debba piuttosto darsi concreto seguito ai riconoscimenti più volte fatti della importanza della funzione docente e della preminenza dei problemi scolastici, affrontando con spirito di concretezza l'essenziale problema del trattamento morale ed economico dei maestri e dei professori italiani.

(4759) « BIGNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno fatto spendere per la costruzione dell'autostrada « La Serenissima » un quaranta per cento in più di quanto preventivato.

(4760) « ALBARELLO, BERTOLDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le misure che intende adottare per venire incontro al bisogno di nuovi alloggi delle 20 famiglie di Campomaggiore (Potenza), sfrattate, or è un anno, dalle proprie abitazioni minacciate da una frana.

(4761) « GREZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali iniziative intenda prendere o quali misure intenda adottare per imporre alla ditta Saraceno, proprietaria della cartiera di Venosa (Potenza), il rispetto del contratto nazionale di categoria, al fine di soddisfare le legittime richieste degli operai dipendenti, costretti, da circa un mese, a scioperare per rivendicare quanto sopra.

(4762) « GREZZI, BIANCO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda di intervenire a favore della famiglia di Coccaro Federico fu Ferdinando, mutilato di guerra, residente in Monacilioni (Campobasso), proprietario di una casetta, di cui il genio civile di Campobasso ha ordinato lo sgombero, essendo pericolante.

« Sarebbe opportuno che alla detta famiglia venisse assegnato un quartino delle case popolari, esistenti in detto comune. Uno di tali quartini venne assegnato a Di Cera Filomena, ma questa convive col padre, per cui il quartino è libero. Un altro quartino venne

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

assegnato ad un cittadino di Pietracatella, che si è ritirato a Campobasso. Anche tale quartino è libero.

(22972)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se è stato riscosso e come è stato utilizzato il contributo di lire centomila, concesso dall'amministrazione provinciale del Molise all'arciprete di Roccamandolfi per l'acquisto di un armonium.

(22973)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se fu a suo tempo riscosso dal parroco don Armando Galardo di Roccapipirozzi, frazione di Sesto Campano (Campobasso), e come venne utilizzato il contributo di lire 140 mila, dato nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso, alla spesa necessaria per la fornitura e lo spandimento di pietrisco sulla strada comunale dalle Masserie alla strada statale 85.

(22974)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se fu a suo tempo riscosso dal reverendo don Nicola Fratangelo, di Ururi (Campobasso), e come venne utilizzato il contributo di lire 300 mila, concesso nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso per la costruzione in detto comune dell'asilo infantile.

(22975)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se al superiore del convento Santa Maria delle Grazie di Ielsi (Campobasso) ebbe a riscuotere e come utilizzò il contributo di lire 250 mila, concesso nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

(22976)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se da chi venne riscossa e come fu utilizzata la somma di lire 200 mila, concessa dall'amministrazione provinciale di Campobasso nell'ottobre 1960 al ricreatorio dei padri cappuccini di Larino (Campobasso).

(22977)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se il parroco di Limosano (Campobasso) ebbe a riscuotere e come utilizzò la somma di lire 200 mila, concessa nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise per la sistemazione della chiesa Santa Maria.

(22978)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono stati costruiti nella frazione Selvone del comune di Filignano (Campobasso) due fontanini, utilizzandosi la somma di lire 250 mila, versata dall'amministrazione provinciale di Campobasso nell'ottobre 1960.

(22979)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono stati costruiti in Venafro (Campobasso) due fontanini con condotta, utilizzandosi la somma di lire 400 mila, concessa dall'amministrazione provinciale di Campobasso nell'ottobre 1960.

(22980)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Castropignano (Campobasso) dell'edificio scolastico, atteso ormai da tanti anni.

(22981)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda urgente disporre la esecuzione delle necessarie riparazioni alla rimanente parte del castello comunale di Forlì del Sannio (Campobasso), essendo pericolosa per la pubblica incolumità.

(22982)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono stati completati gli studi per la compilazione del piano di coordinamento della regione molisana, disposti a seguito del decreto interministeriale n. 9 del 14 febbraio 1959, con cui venne approvato il disciplinare stipulato fra il provveditore alle opere pubbliche per la Campania ed un gruppo di liberi professionisti, e quando si procederà alla stesura dello schema di piano.

(22983)

« COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione, tante volte promessa, di case popolari nel comune di Forlì del Sannio (Campobasso).

(22984)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Forlì del Sannio-Acqua dei Ranci-Casino Pece, in provincia di Campobasso, e di una fontana, che dovrebbe essere effettuata dall'azienda Silvo-pastorale dell'Alto Volturmo e che la popolazione del posto da tempo ansiosamente attende.

(22985)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere come si intenda risolvere — nel quadro dell'imminente riordinamento dei servizi e del personale del corpo forestale dello Stato — la situazione di circa 850 lavoratori, che, assunti con mansioni di impiego negli uffici forestali a partire dal 1949 per l'esecuzione dei compiti, affidati al detto corpo dalle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 10 agosto 1959, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, sono stati via via inquadrati come operai temporanei ed operai giornalieri in base alla legge 26 febbraio 1952, n. 67. Sembra ora che tale personale venga inquadrato in base alla legge 5 marzo 1961, n. 90, tra gli impiegati avventizi dello Stato, ma con decorrenza 29 marzo 1961, perdendo, in tal modo, nella generalità dei casi, circa dieci anni di servizio, potendo transitare nel ruolo aggiunto non prima del 1967 e cioè dopo circa 16 anni di servizio.

« L'interrogante chiede al ministro di conoscere se non creda, in vista dell'ampliamento degli organici del corpo forestale dello Stato, di dare a tale personale il meritato riconoscimento dei preziosi ed insostituibili servizi prestati all'amministrazione forestale in epoca in cui la stessa amministrazione era deficitaria o mancante del tutto del personale di ruolo:

a) riconoscendo agli stessi — ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti — il periodo di servizio prestato da operaio con mansioni impiegate;

b) prevedendo l'immissione nei ruoli organici del personale, che verrà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della legge sul riordinamento del

corpo forestale dello Stato, così come concesso ai dipendenti dell'A.N.A.S. con legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(22986)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga finalmente giunto il momento di dare luogo alla sistemazione giuridica ed economica dei cottimisti in servizio presso i vari uffici e sezioni degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile.

« Sarà risaputo dal ministro che tali lavoratori sono stati assunti nell'ormai lontano mese di giugno del 1959, con il modesto compenso mensile netto di lire 30.550, pomposamente definito, sulla relativa quietanza, come " prezzo congruo per lavori di copiatura eseguita su atti riservati d'ufficio ".

« Sarà ancora a conoscenza del ministro che i lavoratori in questione sono tenuti a prestare otto ore di servizio giornaliero, talora anche in periodo festivo, vengono adibiti a tutti i lavori normali d'ufficio e sono scoperti di qualsiasi assicurazione sociale.

(22987)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intenda intervenire presso l'amministrazione comunale di Cerro al Volturmo (Campobasso), perché si decida a pagare ai proprietari dell'immobile da essa amministrazione preso in fitto, per destinarlo a sede della scuola media, il canone dovuto, senza di che detti proprietari, i quali hanno speso notevoli somme per sistemarlo, saranno costretti a notificare lo sfratto.

(22988)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere attraverso quali provvedimenti intenda venire incontro alla legittima aspettativa dei sottufficiali osservatori chiamati, a seguito di normali corsi d'istruzione, « vedette dall'elicottero ».

« Sarà a conoscenza del ministro che, mentre con legge 29 novembre 1961, n. 1300, si è venuto incontro alle esigenze degli ufficiali piloti ed osservatori e dei sottufficiali piloti e specialisti, mediante l'istituzione di una indennità di volo, nulla è stato previsto per i sottufficiali osservatori del corpo della guardia di finanza, dal momento che, in effetti, tale qualifica non esiste per i sottufficiali dell'aeronautica militare.

« Sarà, infine, risaputo dal ministro che gli osservatori chiamati « vedetta dall'elicot-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tero » svolgono in volo funzioni identiche a quelle degli ufficiali osservatori e sono esposti allo stesso rischio.

(22989)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e della sanità, per conoscere quali difficoltà si oppongano al riconoscimento della pensione privilegiata da parte della direzione generale degli istituti di previdenza in favore del signor Scrosoppi Sergio (n. 2544071), per il quale già dal marzo 1961, cioè da più di un anno, pare si attenda il parere medico-legale richiesto al Ministero della sanità.

(22990)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, riguardante il signor Ceglia Antonio fu Gennaro, da San Martino di Pensilis (Campobasso), ex perseguitato politico antifascista, che trovasi attualmente presso la direzione generale delle pensioni di guerra. Commissione per il riconoscimento delle provvidenze in favore degli ex perseguitati politici antifascisti.

« Il Ceglia chiede di ottenere l'assegno di benemerenzza.

(22991)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della difesa, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, formulata da più parti, che siano estesi ai militari in servizio e proporzionalmente ai militari sfoltati ed a quelli in quiescenza i miglioramenti economici, che verranno concessi, a qualunque titolo, ai personali civili delle amministrazioni dello Stato.

(22992)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire definitivamente presso l'Alitalia allo scopo di ottenere un migliore comportamento da parte della società nei confronti dei problemi dei collegamenti aerei con la Sicilia e, in particolare, con la città di Catania.

« Sarà a conoscenza del ministro che, recentemente, sono state concesse delle agevolazioni temporanee per tutti i passeggeri che si recano nel continente africano, mentre nessuna riduzione è stata operata nei confronti di coloro che effettuano viaggi sul territorio nazionale.

« Sarà, inoltre, risaputo dal ministro che, inspiegabilmente e con giustificazioni diverse e poco attendibili, la società ha dato luogo alla soppressione del volo serale da Catania a Roma, volo effettuato fino a tutta l'estate dell'anno 1961.

« L'interrogante chiede, pertanto, che le esigenze della Sicilia orientale tutta vengano tenute nella massima considerazione, sia per quanto attiene gli orari dei collegamenti tra l'aeroporto di Catania e quelli nazionali e internazionali, sia per quanto attiene la frequenza dei voli e la loro nazionale distribuzione nel corso delle ventiquattro ore.

(22993)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda di intervenire in favore dei laureati in lingua e letterature straniere, disponendo:

a) che i concorsi per conseguire l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie siano ad essi riservati, purché la lingua, per la quale viene espletato il concorso, sia discussa nel piano di studi seguito dal laureato;

b) che a tali concorsi siano ammessi a partecipare anche i laureati non in lingue e letterature straniere, purché però abbiano già espletato incarichi per almeno cinque anni;

c) che nella graduatoria per incarichi e supplenze siano tenuti distinti i laureati in lingue specializzati nella lingua richiesta dai laureati in lingue non specializzati nella lingua richiesta e dai laureati in altre discipline e che gli incarichi e le supplenze siano assegnati ai secondi dopo l'esaurimento dei primi ed ai terzi dopo l'esaurimento dei secondi.

(22994)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che intende disporre per la difesa del centro del comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) minacciato da una frana.

(22995)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga corretto e conforme ai principi che debbono informare un funzionario dello Stato, al servizio dei cittadini, il comportamento del provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro, al quale l'interrogante si è a più riprese rivolto (precisamente l'11 ottobre 1961, il 30 novembre 1961 e il 25 gennaio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

1962) per sollecitare la definizione di una pratica di contributo per ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi bellici, sito in Acciarello di Villa San Giovanni, di proprietà della ditta Igneri-Severini, senza ricevere né l'interrogante, né gli interessati alcun cenno di riscontro, con grave disagio di questi ultimi, i quali hanno assunto precisi impegni con la ditta che ha curato la ricostruzione e non sono in grado oggi di sapere se, come e quando a tali impegni potranno assolvere.

« E per sapere infine se non ritenga il ministro di dover disporre la sollecita definizione della pratica stessa, che ha compiuto ormai la più che decennale anticamera dell'istruttoria, meritandosi tutti i crismi di una benevola considerazione.

(22996)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non intendano emanare precise disposizioni agli ispettorati della motorizzazione civile ed agli ispettorati del lavoro, perché venga dalle aziende di trasporto correttamente applicato e rispettato il decreto-legge 14 febbraio 1958, n. 138, che detta norme per l'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extraurbani addetti al trasporto viaggiatori.

« Risulta, infatti, che, nonostante il disposto dell'articolo 7 di detta legge stabilisca che il riposo medio non debba essere inferiore alle 11 ore ininterrotte giornaliere, le aziende, anche nei casi in cui la durata del riposo sia invece inferiore, non effettuano il pagamento degli straordinari.

(22997)

« SAVOLDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se sia a conoscenza che sulle linee aeree servite dall'Alitalia vengano forniti ai viaggiatori i quotidiani del giorno, ad esclusione dell'*Avanti!*, dell'*Unità*, di *Paese-sera* e di *Stasera*;

per conoscere le ragioni di questa discriminazione e quali provvedimenti intenda prendere per eliminarla.

(22998)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se è a conoscenza che da parte della Società Superbox di Firenze sarebbero stati fabbricati ingenti quantitativi di contenitori metallici per prodotti alimentari, impiegando, come lega sal-

dante, un contenuto in piombo di oltre il 90 per cento, e ciò in contrasto con le disposizioni di legge.

« Ed, in caso affermativo, dato che tale scatolame non è stato ritirato dalle industrie italiane, l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti intende prendere a carico della Superbox, per impedire comunque che tali contenitori siano immessi sul mercato.

(22999)

« D'AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se l'assegnazione del premio *Oscar* ad una attrice cinematografica italiana, interprete di un film italiano di chiara condanna della guerra, non sia un episodio tale da dovere essere sottolineato da una esplicita dichiarazione del ministro dello spettacolo e da un suo gesto di omaggio nei confronti della protagonista di questa indubbia affermazione della cinematografia italiana.

(23000) « VIVIANI LUCIANA, LAURA DIAZ, DE GRADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, al fine di conoscere se non ritiene che, se avesse tempestivamente accolte le sollecitazioni rinnovate dall'interrogante con diverse interrogazioni, si sarebbe salvaguardata dalla furia del mare la linea delle ferrovie dello Stato Reggio Calabria-Battipaglia, nel tratto Favazzina-Bagnara Calabria (tratto in cui i marosi recentemente distrussero in alcuni punti i due binari, interrompendo ed intralciando il traffico) e nel contempo si sarebbe difeso dallo stesso pericolo l'abitato di Favazzina e la relativa zona agrumetata; se, pertanto, non ritiene ormai disporre sollecitamente la costruzione di una linea di difesa dalla furia del mare, dal preoccupante fenomeno in atto di erosione marina dell'abitato di Favazzina, della linea ferrata e nel contempo della zona agrumetata, isola rara di ricchezza in quella provincia; chiamando, a norma del codice civile, i singoli proprietari di quella zona al pagamento di quanto dovuto per l'accrescimento del valore di ogni cespite per la realizzazione delle opere di difesa.

(23001)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza come nel corso delle alluvioni avvenute in Valle Canonica nel settembre 1960 abbia trovato la morte il coltivatore diretto Degani Luigi, nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

tentativo di salvare alcune donne in pericolo; per sapere se non ritengono opportuno concedere una pensione, in considerazione del fatto che ha lasciato moglie e cinque orfani.

(23002)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per sapere se siano a conoscenza che a Nave (Brescia), nelle vicinanze del villaggio I.N.A.-Casa, sia entrata in funzione una fonderia che, con le sue colate diurne e notturne, con i gas velenosi prodotti, con il frastuono del pressatore in moto di giorno e di notte, rende difficile e insalubre la vita agli abitanti; per conoscere quali provvedimenti intendono prendere.

(23003)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza del profondo disagio esistente fra i dattilografi giudiziari sia per il trattamento economico, sociale e morale stabilito per la categoria, sia per l'organico troppo ristretto, insufficiente a coprire le esigenze degli uffici; per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli inconvenienti denunciati.

(23004)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che:

1°) il padiglione ex " Rulenti " di proprietà demaniale in Bolzano è adibito ad abitazione di numero 4 funzionari, un ufficiale e 21 fra sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza;

2°) il contratto di locazione relativo al punto 4°) stabilisce che " il pagamento del fitto nonché delle altre ritenute per spese generali, nella misura stabilita dall'ufficio tecnico erariale, avverrà mediante ritenuta sullo stipendio da parte degli enti di amministrazione ";

3°) l'U.T.E. ha conseguentemente stabilito i canoni di affitto da un minimo di lire 2.500 ad un massimo di lire 5.000 mensili da pagarsi presso la tesoreria provinciale;

4°) nonostante ciò mentre i 4 funzionari, che occupano gli alloggi più vasti, pagano il canone nella misura da lire 4.000 a lire 5.000 mensili; e l'ufficiale paga lire 3.800 mensili, pur percependo una indennità di alloggio in misura maggiore; invece i sottufficiali e gli agenti, che occupano alloggi di dimensioni

minori, si vedono trattenuta l'intera indennità di alloggio ammontante a lire 9.180 mensili.

« Nel caso che tutto ciò risponda al vero, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non giudichi tale situazione gravemente iniqua, e se quindi non pensi di dover dare disposizioni affinché sia applicato anche per i sottufficiali e per le guardie il punto 4°) del contratto di locazione.

(23005)

« BALLARDINI, LUCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per essere informati sulla grave violazione dei termini di legge a proposito della convocazione del consiglio comunale di Cingoli (Macerata).

« Gli interroganti, mentre chiedono precise informazioni sulla situazione di quella amministrazione comunale e sulle ragioni che inducono la giunta a non convocare il consiglio comunale e a non discutere il bilancio del 1962, sottolineano che già in data 31 dicembre 1961 è stata presentata a norma di legge richiesta di convocazione del consiglio stesso da parte di 10 componenti.

(23006) « BEI CIUFOLI ADELE, SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere:

1°) se non ritenga che il trattamento agevolativo in materia di imposta generale sull'entrata, previsto a favore dei piccoli autotrasportatori dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e dalla circolare ministeriale del 23 febbraio 1960, n. 63240, debba essere applicato anche nel caso di piccoli autotrasportatori che abitualmente conducano essi stessi il proprio automezzo e che siano costretti a ricorrere saltuariamente e per ragioni di forza maggiore (per malattia, ecc.) ad autisti dipendenti senza stabilire un rapporto di lavoro fisso;

2°) che cosa intende fare perché siano accolti i ricorsi presentati da quei piccoli autotrasportatori che, pur trovandosi nelle condizioni sopra descritte, sono stati oggetto di sanzioni pecuniarie da parte degli organi competenti.

(23007)

« ANGELINI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze per conoscere:

la denuncia dei redditi resa dal signor Angelini Francesco da Ancona ai fini dell'im-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

posta complementare sul reddito dal 1956 ad oggi;

quale sia stato, negli stessi anni, il reddito accertato e il reddito definito dagli uffici; quale sia la posizione del signor Angelini nello schedario generale degli azionisti.

(23008) « SANTARELLI ENZO, GRILLI GIOVANNI, ROSSI PAOLO MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda adempiere con l'urgenza che il caso richiede alle ripetute assicurazioni date al comune di Lungro (Cosenza) in ordine al potenziamento della miniera di salgemma, previo l'invio sul posto di una commissione di tecnici e lo stanziamento dei 200 milioni riconosciuti strettamente indispensabili per l'ammmodernamento degli impianti. La mancata realizzazione delle promesse, nonostante il lungo tempo trascorso, desta un comprensibile allarme nelle popolazioni del Pollino, che temono la deprecata chiusura della miniera già una volta evitata e l'indigenza di ben 250 famiglie che vivono di quel lavoro e che altre risorse non potrebbero trovare nella depressa economia calabrese.

(23009) « TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde garantire che gli stipendi al personale insegnante incaricato nelle scuole medie e di avviamento della provincia di Caserta vengano pagati con regolarità, ponendo fine al ricorrente sistema per cui ogni mese gli insegnanti debbono attendere parecchi giorni per ricevere quanto loro compete, con conseguente grave disagio.

(23010) « RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda sollecitare l'emanazione del decreto relativo alla statizzazione della strada provinciale Sant'Angelo-Dasà-Dinami (Catanzaro). In attuazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la detta strada è passata dall'amministrazione provinciale alla gestione statale. In mancanza del detto decreto il tracciato stradale è rimasto abbandonato, giacché gli uffici provinciali ritengono che la manutenzione debba essere di competenza dell'A.N.A.S., mentre questa non interviene, non avendo potuto ancora assumere ufficialmente i propri

compiti. Intanto le popolazioni interessate soffrono i conseguenti danni, mentre la strada va in malora.

(23011) « TRIPODI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi che inducono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Parma Modena e Reggio Emilia a rifiutare la consegna dei moduli a quei coltivatori diretti i quali intendono richiedere il contributo previsto dal « piano verde » per l'acquisto di bestiame selezionato.

(23012) « BIGI, TREBBI, BORELLINI GINA, GORRERI, MONTANARI OTELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere:

1°) se non intenda promuovere una severa inchiesta sui metodi di coltivazione a rapina che sta praticando la Società « Montecatini » nella miniera di zolfo di Perticara, con grave rischio per l'incolumità fisica dei lavoratori e pregiudizio per la durata della attività della stessa miniera;

2°) se non ritenga urgente richiamare il Corpo delle miniere di Bologna perché eserciti una più attenta opera di vigilanza e di repressione contro le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e di polizia mineraria commesse dalla Società « Montecatini » nella suddetta miniera.

(23013) « ANGELINI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per sapere se siano a conoscenza del fatto che, come risulta dalle notizie dei giornali, numerosi e qualificati rappresentanti della moda italiana hanno deciso in queste ultime settimane di trasferire la loro attività in Francia; se non ritengano che tale esodo sia gravemente pregiudizievole per una attività produttiva che rappresenta una voce importante, anche per le sue connessioni con l'industria tessile e con il settore dell'artigianato, della bilancia italiana dei pagamenti e della nostra industria turistica e che contribuisce a tenere alto il prestigio italiano nel mondo; se non ritengano, ancora, che tale fenomeno dipenda dall'assenza di provvidenze a favore di tale settore, sull'esempio di quanto viene fatto in altri paesi; e infine se non giudichino opportuno esaminare d'urgenza la questione, ad evitare che la situazione denunciata accentui lo stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

di disagio della categoria interessata, compromettendo in modo irreparabile la situazione di un settore vitale dell'economia italiana.

(23014)

« AIMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza delle ripercussioni negative che, contrariamente alle intenzioni del legislatore, si sono avute in alcuni settori di piccole utenze artigianali ed agricole in seguito all'applicazione del provvedimento del 29 agosto 1961, n. 341, del C.I.P., relativo al livellamento delle tariffe per l'energia elettrica.

« Come conseguenza di detto livellamento tariffario, si sono verificati dei fenomeni assolutamente non prevedibili, di aumento effettivo rispetto alle preesistenti tariffe, considerate già tra le più alte, la cui entità (per quanto in particolare riguarda alcune utenze della provincia di Messina) si può desumere da alcuni casi medi da potersi considerare indicativi:

per un impianto con un motore di 11 HP, i 75 chilowatt consumati in un mese, vengono ad essere pagati ad un prezzo unitario di lire 128,68, per l'incidenza della quota fissa di lire 8.400;

per un impianto con un motore di 6 HP, i 54 chilowatt consumati in un mese vengono ad essere pagati ad un prezzo unitario di lire 150,70 per l'incidenza della quota fissa di lire 7.200;

per un impianto con un motore di 8 HP, i 183 chilowatt consumati in un mese, vengono ad essere pagati ad un prezzo unitario di lire 58, per l'incidenza della quota fissa di lire 7.410;

altro caso è quello di alcune botteghe artigiane (lavorazioni ceramiche) provviste d'impianto per piccoli forni elettrici, per un consumo medio per due periodi uguali di 12 mesi ciascuno, sta una cifra complessiva di lire 120.000 nei 12 mesi, precedenti la suddetta revisione tariffaria, contro una cifra complessiva di oltre lire 400.000 nei mesi successivi a detta revisione, e ciò per l'incidenza delle quote fisse mensili di lire 33.000 circa.

« L'interrogante chiede di conoscere attraverso quali provvedimenti (anche di eventuale modifica, o chiarimento, o integrazione del citato provvedimento n. 341) si intenda intervenire, perché abbiano realmente a conseguirsi quei fini a suo tempo proposti, e che

nei fatti risultano frustrati o addirittura capovolti, almeno per un largo settore di piccole utenze.

(23015)

« GERBINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale sarebbe stato predisposto dal Ministero uno studio riguardante il " Piano azzurro ", diretto a venire incontro alle gravi necessità della pesca italiana.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali concrete possibilità esistono per realizzare detto studio.

(23016)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, ciascuno per propria competenza, nei confronti del sindaco di Forio d'Ischia (Napoli), che permette che vi siano, da anni, in quel comune esercenti e qualche laboratorio e vendita di « pasticceria » sforniti di licenza annonaria e sanitaria.

« L'interrogante fa presente che a quel sindaco sono state ripetutamente fatte delle segnalazioni in proposito, senza che egli abbia mai ritenuto opportuno di richiamare quegli esercenti a rispettare le norme annonarie e sanitarie, specie oggi che si fa tanto gridare alla vigilanza annonaria.

(23017)

« DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della sanità, per sapere se e quando intenda accogliere la domanda presentata dall'amministrazione dell'ospedale « Lotti » di Pontedera, tendente ad ottenere un contributo per l'attrezzatura del gabinetto radiologico.

(23018)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se chi domanda di recarsi all'estero come turista debba trovarsi in possesso di altri requisiti, oltre quelli stabiliti dalle leggi ordinarie e dal decreto ministeriale del 2 settembre 1957, qualora si tratti di certi paesi per i quali detto decreto prevede il solo visto sulla carta d'identità;

per sapere se la prassi seguita da certe questure, come per esempio quella di Lecce, risponde a disposizioni interne del Ministero, ma che comunque limita gravemente il diritto e la libertà del cittadino.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

« Risulta infatti che la questura di Lecce subordina il rilascio del passaporto per turisti o il visto sulla carta d'identità alle informazioni dei carabinieri, sulle condizioni economiche di chi intende espatriare;

per sapere infine se non crede di dovere intervenire, assicurando il rispetto della legge.

(23019)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno ispirato il sindaco di Forio d'Ischia (Napoli), con inspiegabile avallo della prefettura di Napoli, in pieno contrasto con la risposta data alla interrogazione in data 13 dicembre 1961, n. 21108, nell'assegnazione dei 24 alloggi del fabbricato per « case popolari » al rione Umberto I in detto comune, senza attenersi alla legge 8 settembre 1954, n. 640, che sancisce di assegnare ai « baraccati » di tale rione, sorto a seguito del terremoto del 1883, e tra costoro ai più diseredati tra diseredati.

« L'interrogante chiede di conoscere:

a) perché i 24 assegnatari sono stati scelti, con inaudito senso discriminatorio, in numero di 13 tra quelli che in detto « rione » avevano più di un vano, con servizi igienici, anziché tra quelli con famiglia numerosa, abitanti in un sol vano e senza servizi igienici, ed in numero di 11 tra famiglie che nulla avevano a che vedere con il predetto rione;

b) perché all'atto in cui è stata attuata la consegna della 24 abitazioni, avvenuta di notte il 2 aprile 1962, il sindaco si è assentato dal paese, facendosi rappresentare da forti nuclei di polizia in pieno assetto di guerra;

c) perché le 24 abitazioni lasciate libere, invece di essere demolite, sono rimaste in possesso di vecchi occupanti che immediatamente le hanno date in fitto, creando così una illegale speculazione e di nuovi « fittizi » baraccati.

(23020)

« DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende accogliere la richiesta avanzata dalla amministrazione comunale di Pomarance (Pisa) per la istituzione in Pomarance di una sezione staccata dell'Istituto tecnico industriale di Pisa ad indirizzo elettrotecnico e chimico. Fanno presente, in aggiunta alle chiare delucidazioni fornite al Ministero dalla predetta amministrazione comunale, che tale istituzione verrebbe a favorire anche le aspirazioni dei giovani dei paesi

vicini che, vivendo in zona ampiamente industrializzata, ritengono indispensabile la acquisizione di cognizioni tecniche, che agevolerebbe loro la occupazione negli stabilimenti della « Larderello », della Solvay, di quelli statali di Saline di Volterra.

« Questi giovani sono costretti oggi, per poter frequentare i corsi per una specializzazione tecnico professionale, a portarsi lontani da casa anche per oltre cento chilometri, con aggravio di spese per i familiari e con notevole disagio personale.

(23021)

« AMADEI LEONETTO, PAOLICCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del grave danno economico che è stato procurato agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo dalle disposizioni impartite con circolare ministeriale 15 ottobre 1961, n. 263, e riguardante la sospensione degli scatti biennali di stipendio.

« Si precisa che, contrariamente alle argomentazioni dell'amministrazione, tale personale ha acquisito il diritto agli aumenti periodici di stipendio con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e che pertanto il legislatore, con la legge 19 luglio 1961, n. 831, ha inteso estendere agli altri insegnanti incaricati i medesimi benefici già acquisiti dai suddetti insegnanti tecnico-pratici non di ruolo.

« L'interrogante desidera conoscere, altresì, i motivi che hanno indotto il ministro della pubblica istruzione a non riscontrare i telegrammi inviati dagli insegnanti di categoria per il tramite dell'Associazione professionale propria e dai sindacati, sin dal mese di ottobre 1961.

« Desidera conoscere, infine, quali provvedimenti il ministro intenda adottare per sanare questa ibrida posizione, che suscita vivo malcontento negli interessati e dà particolari riflessi negativi anche sulla scuola.

(23022)

« DE GRADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che ha adottato e che intende adottare in seguito alle frane verificatesi nel comune di Spoltore (Pescara).

(23023)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'inizio dei lavori per il tratto Ancona-Pescara

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

della costruenda autostrada Bologna-Canosa sarebbe stato fissato al 1965.

« L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il ministro, ove la notizia risponda a verità, non ritenga di intervenire per modificare le decisioni adottate al riguardo dall'A.N.A.S. e dall'I.R.I., in considerazione dell'effettiva esigenza del traffico del litorale adriatico.

(23024)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se non ritengano di prendere una iniziativa atta a rendere sufficiente la patente di guida per autoveicoli anche per condurre le macchine agricole.

« L'interrogante fa proprie le lamentele della categoria, che giustamente ritiene oneroso l'obbligo della doppia patente, anche quando già si è muniti di un documento per l'abilitazione a condurre autoveicoli sulle strade pubbliche, ottenuto con esami ben più severi che per le sole macchine agricole.

(23025)

« INVERNIZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponda al vero la notizia che per l'esercizio finanziario 1961-62 il piano di attuazione per la regolamentazione dei corsi d'acqua, di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, non prevede alcun stanziamento per il Piemonte.

« In caso affermativo, gli interroganti chiedono l'assicurazione che venga adeguatamente provveduto per l'esercizio 1962-63 e successivi, autorizzando l'immediato inoltro dei progetti come è ammesso dall'articolo 6, ultimo capoverso, della legge n. 11.

« Quanto sopra, sia in considerazione che una razionale regolazione di un sistema idraulico deve iniziarsi dai bacini superiori sia per poter condurre a termine le numerose opere di difesa, specie sul Po, sulla Sesia e sul Tanaro, iniziate, ma non terminate e che risultano per questo non funzionali e soggette a subire gravi danni dalle piene.

(23026)

« PELLA, FRANZO, SODANO, GRAZIOSI, ARMOSINO, BRUSASCA, SCALFARO, BALDI, CURTI AURELIO, DONAT-CATTIN, SARTI, BIMA, RAPELLI, SAVIO EMANUELA, MELLO GRAND ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in merito alla vertenza sorta tra il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana ed i coltivatori

diretti interessati all'utilizzo delle acque del Locone.

« Infatti, numerosi contadini di Minervino Murge, Canosa ed Andria, possessori di piccoli appezzamenti di terra in agro di Minervino Murge, contrada Lamalunga-Occhiatelli, da anni prelevavano acqua dal Lacone, su autorizzazione del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana e dietro regolare versamento dei contributi richiesti. Inoltre gli interessati avevano affrontato notevoli spese per le attrezzature irrigue e lo specifico adattamento dei terreni.

« Ma il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, senza alcun preavviso, esclude ora gli utenti minori per riservare l'intera portata delle acque del Lacone a favore di soli tre grandi proprietari terreni; cui la direzione del genio civile avrebbe concesso per 30 anni l'esclusiva utilizzo delle acque medesime.

« Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro intenda intervenire con sollecitudine ed efficacia per evitare ogni forma di accaparramento delle acque contestate.

(23027)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quale azione urgente intendano svolgere per eliminare lo stato di grave disagio in cui versa il personale di manutenzione dipendente dalla società " Ferrovie complementari della Sardegna " in relazione al mancato ammodernamento delle case cantoniere, che trovansi a tutt'oggi in condizioni di assoluta inabitabilità (mancanza di servizi igienici, luce acqua, ecc.).

(23028)

« ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se corrisponda a verità la notizia, pubblicata dalla stampa nazionale, che starebbe per essere introdotta a carico dei trasportatori un nuovo gravame per diritti da versare all'E.A.M. (Ente auto-transporti merci).

« Con tale provvedimento, rapportato al quintalaggio trasportato, si verrebbe a gravare ancora di più sulla categoria che già paga un contributo abbastanza pesante a favore di un ente avente solo funzioni statistiche.

(23029)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto gli ispettorati della motorizzazione civile, vedi quello del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

la Lombardia, a non più collaudare motoveicoli agricoli di costruzione artigiana.

« Infatti non si comprende in base a quale disposizione di legge ciò sia possibile. Consta all'interrogante che, per poter utilizzare un carro azionato a motore, occorre che questo sia collaudato e che detto carro deve avere determinati requisiti, ma non risulta affatto che debba essere costruito da determinate fabbriche.

« Si fa presente che simili disposizioni servono solo a difendere gli interessi della grande industria e danneggiano la piccola azienda contadina. Occorre inoltre rilevare che, sovente, detti motoveicoli corrispondono a delle esigenze locali e alla conformazione del terreno e delle scarse strade poderali, come è nel caso specifico della montagna.

« Si chiede di conoscere se il ministro interrogato intende dare disposizioni conformi alla legge.

(23030)

« INVERNIZZI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere, in merito alla avvenuta statizzazione dell'istituto agrario di San Severo (Foggia), se egli non ritenga di dover provvedere alla sistemazione nei ruoli del personale fornito di abilitazione, che abbia un congruo numero di anni di insegnamento nel predetto istituto, senza demerito.

(23031)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per conoscere lo stato della pratica di mutuo per la costruzione di un edificio scolastico in Torremaggiore (Foggia).

(23032)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, su quanto segue.

« Premesso che le casse mutue marittime: Tirrena, di Genova; Adriatica di Trieste; Meridionale, di Napoli, considerano i medici addetti all'assistenza dei propri mutuati (marittimi e loro familiari) quali "liberi professionisti" che svolgono, cioè, la loro "libera professione", mentre vengono denominati medici fiduciari delle casse marittime. Nella valutazione di liberi professionisti e di libera professione, di fatto l'assistenza ai marittimi e ai familiari viene uniformata a quella praticata dagli altri enti mutualistici: I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S., E.N.P.E.D.E.P., casse mutue coltivatori diretti, arti-

giani, ecc., ai propri assistiti senza che si instauri alcun rapporto di impiego vero e proprio e senza che si determini, per ciò stesso, alcun sistema di previdenza sociale e di assicurazione sulla vita e sugli infortuni per i rischi professionali.

« In effetti risulta comprovata la differenza tra il sistema di assistenza praticata dalle casse marittime e quella degli altri enti così come notevole è la distinzione tra i medici fiduciari delle casse marittime ed i medici che erogano l'assistenza degli altri enti mutualistici che riconoscono il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito. Esiste altresì una notevole differenza tra le forme di assistenza mentre si rileva che le casse marittime richiedono oltre all'assistenza a mezzo del servizio ambulatoriale e domiciliare per tutti i propri assistiti, anche quella, del resto doverosa ed indispensabile, dei marittimi a bordo dei natanti di qualsiasi stazza, in qualsiasi giorno, feriale o festivo, in qualsiasi ora, di giorno, di notte, con qualsiasi tempo, con qualsiasi posizione e forza di mare, rispetto a qualsiasi natante, dal motopesca al transatlantico, ovunque e comunque attraccato, in banchina o ancorato in rada e, quindi, da raggiungere in breve tempo e con qualsiasi mezzo.

« Da quanto sopra risulta evidente il rischio che i medici fiduciari debbono affrontare al di fuori di ogni sistema di garanzia e di sicurezza sociale e di vita dovendo provvedere per proprio conto, senza alcuna assicurazione e tutela previdenziale, ad affrontare ogni evenienza, comprese quelle del pericolo di vita e di infortunio professionale.

« Premesso ancora che le casse mutue marittime in sede di giustificazione del sistema applicato, che si giudica sin da questo momento anticostituzionale ed antidemocratico, invocano a propria scusante "la corresponsione unitaria delle prestazioni da esse fatte mediante compenso forfettario assegnato ad ogni medico fiduciario. Laddove è di tutta evidenza che tale sistema di compenso forfettario non viene bilateralmente contrattato e convenuto, ma unilateralmente imposto il più delle volte a medici i quali, solo per necessità di vita e per non interrompere un rapporto da più tempo instauratosi, sono costretti ad accettare simili compensi inadeguati rispetto al lavoro ed all'aumentato costo della vita senza alcuna forma di rimborso di spese: luce, telefono, locali ambulatorio, personale infermieristico dipendente e delle pulizie, mezzi di trasporto, ecc.

« Premesso, infine, che i medici fiduciari delle casse marittime oltre i compiti di assistenza affidati ai liberi esercenti degli altri enti mutualistici sono tenuti a diverse prestazioni: da quelle primarie di visite ambulatoriali e domiciliari a quelle delle visite preventive di imbarco sui natanti; alla corrispondenza quasi giornaliera per ogni tempestiva segnalazione di notizie necessarie e trasmissione dei relativi documenti; sono tenuti inoltre a seguire gli ammalati ricoverati in ospedale, a tenere aggiornato il protocollo per tutta la corrispondenza in arrivo e partenza, a rispondere ad ogni richiesta della capitaneria di porto, delle società armatrici o dei loro agenti marittimi, della Federazione gente di mare ed altri uffici affini che praticano l'assistenza ai lavoratori del mare e — infine — a provvedere a proprie spese alla sostituzione in caso di proprio malattia o di ferie o per qualsiasi altro impedimento, con altro medico di fiducia.

« Premesso tutto quanto sopra, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti i ministri vorranno disporre affinché siano prontamente adottati dalle tre casse mutue marittime: Tirrena, di Genova; Adriatica di Trieste; Meridionale di Napoli; al fine di provvedere — in attesa di una più organica e radicale riforma su tutto il sistema e sul riconoscimento di un vero e proprio rapporto di impiego — che a tutti i medici fiduciari delle stesse casse mutue marittime sia riconosciuto quanto segue:

a) il diritto ad una concreta tutela assicurativa contro ogni rischio professionale affrontato a causa di ogni incombenza di servizio a bordo dei natanti o in navigazione per raggiungere i natanti nelle rade dei porti;

b) il diritto all'assistenza ed alla previdenza attraverso la iscrizione obbligatoria presso qualche istituto per vecchiaia o, in linea subordinata, il riconoscimento del diritto all'indennità di fine servizio, commisurata agli anni di servizio effettivamente prestati.

c) il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di sostituzione in caso di malattia o di serio e comprovato impedimento familiare del medico fiduciario.

(23033) « GUADALUPI, BOGONI, CONCAS, SCARONGELLA, FARALLI, DE PASCALIS, LENOCI, DE LAURO MATERA ANNA, DI NARDO, PINNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti

intendano adottare per porre termine alla situazione di incertezza che turba la categoria dei geometri. In effetti, le disparate e contraddittorie interpretazioni degli organi statali periferici circa le norme, regolatrici la competenza professionale, talora ha completamente paralizzata quasi ogni attività oppure ha esposto i professionisti a subire depremiti processi penali.

« Tale incresciosa situazione si è aggravata per la revoca della circolare Romita e persiste per la remora frapposte alla discussione delle due proposte di legge Longoni nn. 1509 e 1910.

(23034)

« DE LEONARDIS ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, sulla scorta dei risultati dei suoi incontri con il Presidente della Repubblica francese e con il Cancelliere della Repubblica federale tedesca, intenda o meno sostenere la concezione federalistica per un'integrazione politica del continente, esplicitamente dichiarando tale atteggiamento come proprio del Governo della Repubblica italiana; non aderendo a proposte di coordinamento delle politiche estere dei governi, tali da eliminare per sempre la costituzione di un'autorità sopranazionale anche nel settore politico; ma, piuttosto, sollecitando l'elezione a suffragio universale di un'assemblea politica le cui deliberazioni siano vincolanti e la costituzione di un potere esecutivo centrale; e, soprattutto, non accedendo alla stipulazione di un trattato che preveda un'organizzazione unitaria della Europa difforme dalle linee sopradescritte.

(1101)

« DEL BO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della difesa, per conoscere:

a) quali motivi abbiano impedito fino ad oggi l'inizio di ogni attività operativa della A.L.I.S. (Linee aeree Sicilia);

b) quali ragioni abbiano indotto l'Alitalia a realizzare, attraverso una serie di contraddittori atteggiamenti, un permanente ostruzionismo ad ogni attività dell'A.L.I.S.;

c) quali cause stiano alla base del comportamento della Direzione generale dell'aviazione civile, in tutto conforme ai volubili desideri dell'Alitalia.

(1102)

« SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se rispondano a verità le notizie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

diffuse dall'agenzia giornalistica *Urbe* in merito all'autorizzazione concessa dalla commissione di censura al film *Non uccidere*. Secondo tale agenzia l'autorizzazione sarebbe stata concessa in seguito a pressioni dell'onorevole Nenni sul Presidente del Consiglio, che avrebbe, a sua volta, rivolto categorica richiesta al ministro dello spettacolo affinché il visto della censura fosse rilasciato prima del voto della Camera dei deputati sulla nuova legge per la censura cinematografica.

« Se non conviene che tali notizie sembrano avvalorate dalle dichiarazioni del regista Autant-Lara circa le modifiche irrisorie da lui apportate alla nuova edizione del film, che, di conseguenza, conserverebbe quel contenuto offensivo dei valori nazionali e religiosi per il quale fu negata in precedenza l'autorizzazione dalla censura.

« Poiché l'autorizzazione è stata rilasciata dalla medesima commissione che precedentemente l'aveva negata, se non ritenga che, se la commissione non ha modificato i criteri fondamentali di valutazione, il che non sarebbe giustificabile, l'elemento determinante della nuova decisione non può essere che quello di una inammissibile, ma sintomatica, pressione politica del Governo.

(1103) « DELFINO, GRILLI ANTONIO, DE MICHELI VITTURI, ALMIRANTE, DE MARZIO, CALABRÒ, SERVELLO, LECISI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Riconoscimento del servizio prestato dai direttori didattici incaricati come servizio di ruolo direttivo (2758);

ROMITA ed altri: Norme sul funzionamento degli istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro e riordinamento dei relativi organici (2922);

MAGNO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962 (3746).

2. — *Interrogazioni.*

3. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

Alle ore 16,30:

1. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (Doc. V, n. 7);

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (Doc. V, n. 8).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variatione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B (*Approvato dal Senato*) (3724) — *Relatore: Restivo;*

Variatione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (*Approvato dal Senato*) (3725) — *Relatore: Valsecchi.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori: Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori: Russo Spena, per la maggioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza.*

5. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 APRILE 1962

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza;* Venegoni e Bettoli, *di minoranza.*

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959 (3429) — *Relatore:* Pintus;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore:* Belotti;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di

opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi;

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè.

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore:* Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore:* Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore:* Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore:* Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore:* Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
